Serie V - Anno XXIX - N. 1 - Gennaio - Marzo 1954

BOLLETTINO STORICO

DELLA SVIZZERA ITALIANA

Fondato nel 1879

Arti Grafiche Arturo Salvioni & Co., Bellinzona

BOLLETTINO STORICO della Svizzera Italiana

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

SVIZZERA, per un anno (quattro fascicoli) Fr. 10.—
ESTERO, per un anno (quattro fascicoli) Fr. 12.—
UN FASCICOLO SEPARATO Fr. 2.50

Direzione: GIUSEPPE MARTINOLA, Lugano
Amministrazione: ARTI GRAFICHE ARTURO SALVIONI & Co., Bellinzona

SOMMARIO

Eugenio Aymon Hangeldian — La Valsolda e i suoi Statuti (Ricerche storico-giuridiche).

Plinio Bella — Il disegno di Costituzione ticinese di G. B. Quadri.

Miscellanea — Per la cappella del Palazzo dei Giureconsulti di Milano — Emuli dei Goti — L'orologio dei Padri Serviti.

Bibliografia — Terzo centenario dei Cappuccini di Lugano. La mostra di Emilio Motta a Lugano.

Bollettino Storico

della Svizzera Italiana

FONDATO A BELLINZONA DA EMILIO MOTTA NELL'ANNO 1879

Serie V — N. 1 — Gennaio - Marzo 1954 — Anno XXIX

LA VALSOLDA E I SUOI STATUTI

RICERCHE STORICO-GIURIDICHE

LA VALSOLDA E I SUOI PRIMITIVI ABITANTI — RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI: LE TREMISSE DI MAURIZIO IMPERATORE DI BISANZIO — I CASTELLI DEL BACINO NORD-ORIENTALE DEL CERESIO — IL PROBLEMA DEI CONFINI DELLE GIUDICARIE DEL SEPRIO E DI LECCO.

Il territorio dell'attuale Comune di Valsolda coincide, fatta eccezione per la località di Cima, con quello dell'omonimo feudo arcivescovile. A forma grossomodo di anfiteatro semicircolare, aperto al centro verso il lago di Lugano, limitato verso Porlezza dai monti Pizzoni; e verso Lugano dalla Colma Regia o Boglia. La displuviale della valle dalla Colma Regia ascende al Sasso Grande, alle Cime di Noresso e di Fiorina per tornare al lago a oriente col Bronzone, la Forcola e i Pizzoni.

In fondo a questo anfiteatro vallivo, nudo e roccioso per la maggior parte, su una bassa terrazza verso il lago rigata dal torrente Soldo, giacciono nove villaggi: Albogasio, Castello, Cressogno, Dasio, Drano, Loggio, Oria, Puria, San Mamete costituenti il Comune di Valsolda.

Il Barrera nella sua storia della Valsolda (1) ipotizzava che i primitivi abitanti della valle fossero gli Orobi, gli antichi abitatori delle nostre Prealpi di cui fa cenno Plinio.

Dello stesso avviso è il Pometta per il vicino Sottoceneri (2), mentre il Wielich, che ha studiato profondamente lo stanziamento dei Leponzi nel Sopraceneri, lascia irresoluto il problema per la parte meridionale del Canton Ticino (3).

---

(1) — Carlo Barrera - Storia della Valsolda - Pinerolo 1864, p. 14.
(2) — E. Pometta - V. Chiesa: Storia di Lugano - Ist. Ed. Tic. 1941 - p. 9.
(3) — G. Wielich: Il Locarnese preromano e romano - Salvioni Bellinzona

Per l'epoca romana il Bognetti, attenendosi ad un'opinione del Mommsen, pensa che i territori ad est di Lugano siano appartenuti a Como (4).

Però di ritrovamenti archeologici che possano confortare le teorie surriferite non è stato dato trovar traccia alcuna nella nostra vallata. Di un unico ritrovamento interessante l'epoca preromana abbiamo solo menzione (5): una decina di scuri di pietra e un'azza di bronzo rinvenute in scavi presso Castello nel 1883.

Furono inviate a Milano alla Commissione Archeologica: non se ne seppe più nulla.

Forse di maggior interesse per i problemi che può suscitare, e crediamo di essere i primi a darne notizia, il ritrovamento di ripostigli di monete bizantine a Puria, località nella parte più alta della valle, ed a Porlezza, antica capopieve da cui dipendeva la Valsolda. Le tre monete di Puria furono ritrovate in un terreno adiacente alla casa parrocchiale, presso la Chiesa di Santa Maria, di cui già troviamo menzione nel « Liber Notitiae Sanctorum Mediolani » (6).

Erano sottilissime, d'argento, con impresso il nome di Maurizio Imperatore di Bisanzio. Lo scopritore, Don Giuseppe Mantegazza non diede loro molta importanza ed esse andarono disperse. Si ricordò di esse soltanto quando, in lavori di scavo per un pozzo presso la Chiesa di S. Vittore di Porlezza, vennero alla luce altre monete bizantine, d'oro questa volta: cinque tremisse dell'Imperatore Maurizio (582-602). Di queste una è ancora conservata dal Parroco di Porlezza. Sul dritto, oltre alla chiara lettura di « Maur. » figura il busto dell'Imperatore col capo diademato. Sul rovescio è ripetuto il tipo convenzionale della vittoria; il tutto espresso in una tecnica che dà alle figure un aspetto duro, stecchito, peculiare caratteristica questa della monetazione bisantina di questo periodo (7), che si presenta trascurata anche nella coniazione (l'identità di queste monete fu accertata anche dall'antiquario Schubert di Milano che ravvisò in esse appunto delle tremisse di Maurizio).

Ora, dal ritrovamento di questi due ripostigli, si può inferire l'ipotesi dell'estensione della pertica del Magister Militum Bisantino Francione, dall' Isola Comacina che costituì il suo fulcro di difesa, sino alla parte Nord-orientale del Ceresio ?

---

(4) — G. P. Bognetti: S. Maria di Castelseprio - Fond. Treccani 1948 - Milano p. 253.

(5) - D. Santambrogio - Passeggiate archeologiche in Valsolda in la Scienza per tutti - Ediz. Sanzogno 1887 n. 1.

(6) — L.N.S.M. a cura di Monneret e Magistretti - Colonna 255 D.

(7) — G. Sambon: Repertorio generale delle monete coniate in Italia.

Una congettura basata essenzialmente su ritrovamenti di ripostigli di monete, offrirebbe il destro a fondate critiche sulla fragilità di una costruzione siffatta, affidata soltanto a dati di così incerta valutazione, ma crediamo che l'apporto di altri elementi, messi in relazione con quelli, possa contribuire ad avvalorare l'ipotesi.

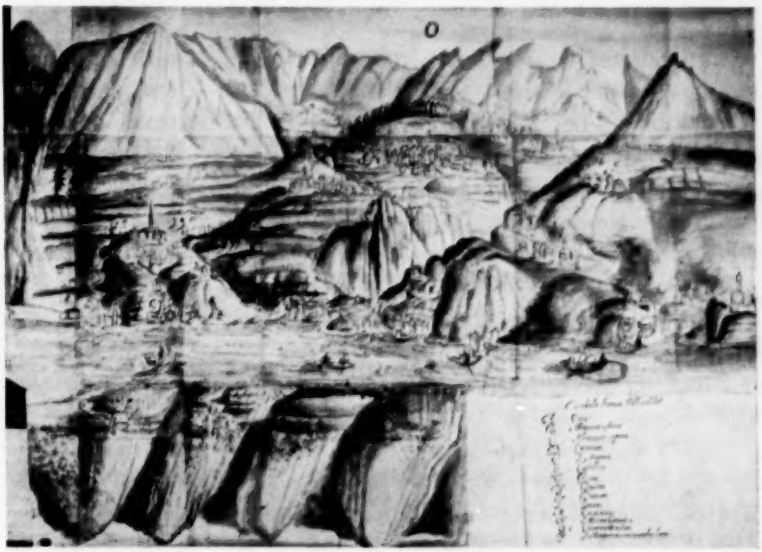

Corografia della Valsolda e della terra di S. Margherita sulla sponda opposta del lago di Lugano. Carta del XVII° secolo. Biblioteca Ambrosiana: Visite Pastorali - Valsolda. In « F » sono nettamente ravvisabili i ruderi del Castello di S. Michele.

Nel '556, secondo Mario Aventicense, l'esercito Bisantino occupò quella parte d'Italia che fu già conquistata da Teodeberto, re dei Franchi ([8]). Alcuni studiosi, « e con ragione », come afferma il Wielich (9), rifiutano una totale liberazione d'Italia per quell'anno, in quanto nella regione del lago di Garda e sull'Adige troviamo combattimenti degni di rilievo ancora nel decennio successivo.

Il Wielich non riscontra prove positive di una dominazione bisantina nelle nostre regioni già dopo il '556 ([10]) perchè non attribuisce valore probante alla iscrizione funeraria C. I. L. V⁰ 5418 del Marcellianus Subdia-

(8) — Mario Avent. A. 556.
(9) — G. Wielich in " Bollettino Storico della Svizzera Italiana " 1948 n. 3, p. 140 e nota 202.
(10) — Id. in B.S.S.I. 1948 n. 3 - p. 141 e nota 210.

conus S. Mediol. Eccl. *(anno 556 Ipse etiam sua industria et labure nec sine maxima expensa hunc castrum fundabit).*

Noi non siamo dello stesso avviso. Il Wielich infatti si basa sullo Schneider ([11]), di cui però riconosce l'errore d'aver posto il Castello bisantino a Como, e sul Bognetti che, per quanto conoscesse la provenienza della lapide in questione dalla Val d'Intelvi e precisamente dal Castello di San Vittore in Laino, come già il Monneret de Villard ([12]), aveva dubbi sulla collocazione della lapide, e sulla menzione del Castrum che gli « sembravano più recenti, risalenti a quel tempo in cui Milano tentava di scalzare Como » ([13]).

Ma il Wielich ci sembra non abbia tenuto conto dell'ulteriore evoluzione del pensiero del Bognetti, come appare in « Santa Maria Foris Portas di Castelseprio ». Riscontrando la partecipazione degli Ecclesiastici alla fortificazione del limes bisantino, sia in Oriente contro i Persiani che in Occidente, sebbene in misura più limitata, non ha più dubbi sulla genuità della lapide e sulla menzione del Castello ([14]).

A nostro avviso, questo Castello di Laino rappresenta una delle opere difensive intermedie tra l'Isola Comacina, fulcro di difesa del Centro Lario, e la Fortezza di Bellinzona la cui costruzione si attribuisce ai bisantini ([15]). Il tutto orginariamente in funzione antifranca.

Lungi dal sottovalutare il pericolo di ravvisare ovunque torri o difese dei bisantini o di attribuire ad essi la costruzione di castelli che in realtà risalgono ad epoca feudale, vogliamo sottolineare alcuni fatti da cui si possono trarre induzioni sull'assetto militare della regione tra l'Isola e l'antica Bilitio.

Di fronte al Castello di San Vittore di Laino, sull'opposta sponda del lago troviamo su di una roccia prominente sul lago il castello di S. Michele di Cima ([16]), teatro di combattimenti tra milanesi e comaschi nella guerra decennale fra le due città e a 4 chilometri in linea d'aria, sull'estrema propaggine del monte La Nave, un altro castello, quello di Valsolda. Il Barrera nella sua « Storia della Valsolda » non accenna al titolo di questo castello, ma come quello di Cima anch'esso è dedicato a San Michele ([17]). Così la

---

(11) — F. Schneider: " Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien " - Berlin p. 25 nota 1.

(12) — Monneret de Villard: " Iscrizioni cristiane della provincia di Como " in Riv. Arch. Com. 1912 p. 25

(13) — G. P. Bognetti: " Le Pievi delle Valli di Blenio, Leventina e Riviera " in Arch. Storico Svizzera Ital. Giugno 1941, p. 118.

(14) — G. P. Bognetti: Castelseprio, p. 303 ,nota 813 a pag. 476.

(15) — F. Schneider: Ent. von Burg, op. cit. p. 27 — G. Wielich: B.S.S.I. 1943 n. 4, p. 171 e nota 221.

(16) — Anche il Bognetti in " Castelseprio " p. 307 ascrive questo castello al periodo Longobardo

(17) — Arch. Fontana - Cressogno Valsolda - nota di anonimo.

tradizione locale che lo ascrive a questo Santo (la strada che porta alle rovine del castello, presso l'omonima frazione, è chiamata « Rocca S. Michele »), così quella degli ecclesiastici della valle che la chiesa del castello fosse ufficiata da ariani ed infine l'esistenza tutt'ora di una cappelletta dedicata al Santo.

Che San Michele fosse il Santo protettore dei Longobardi nessun dubbio (19). Ma a qual tempo ascrivere la costruzione di questi castelli ? Esistevano già nel periodo iniziale del dominio longobardo ? Onde inferire che « dato l'uso, comprovato dallo Schneider, che i longobardi avevano di servirsi delle conquistate fortezze bisantine già provviste di un relativo distretto per farsene loro centri » (20) (e pensiamo noi, il medesimo fenomeno avvenisse di conseguenza anche per le opere minori della linea fortificata) si tratti appunto di opere di difesa del limes bisantino. A questo proposito ci soccorre lo studio delle dedicazioni delle chiese: a Castello la chiesa è dedicata a San Martino e di essa abbiamo già menzione nel L.N.S.M. Chiunque abbia letto le esemplari pagine del Bognetti sullla « Storia religiosa dei longobardi » (nel vol. Castelseprio) non può non ravvisare o sospettare nel binomio antitetico San Michele - San Martino un'episodio della campagna di evangelizzazione missionaria presso i longobardi ariani nei loro luoghi di raduno e negli stanziamenti arimannici (21). Tale attività culminava, nell'epoca teodolindiana, coll'edificazione od esaugurazione di chiese prossime ai Castelli siti lungo i confini (22). Ecco quindi nel nostro caso San Martino, il « malleus haereticorum ». Questa attività ci riporta al primo secolo di dominio longobardo, e da qui la possibilità di una conferma della nostra ipotesi: il subingresso longobardo in queste regioni nel preesistente limes bisantino.

Le monete mauriziane di Puria e quelle di Porlezza completerebbero il paradigma, che trova appiglio anche nella situazione geografica e nella disposizione stessa delle opere di difesa. Forse una linea di esse (torri di segnalazione, piccoli castra) collegava il lago di Como con quello di Lugano attraverso la Val d' Intelvi, un'altra probabilmente dalla val Menaggio. E' significativo a questo proposito come il Parroco di Carlazzo, località della predetta valle, molto prossima a Porlezza, in un Libro degli Olii Santi del XVII secolo venga chiamato « Parochus Castri Ratii ». Carlazzo stesso è spesso nominato negli antichi documenti come Carlazzo-Valsolda ; e da

(19) — Cfr. anche Barni G. L. - " Influenze Bisantine, Longobarde, Franche nella diocesi di Milano - estr. Riv. St. Dir. It. anno XII, vol. XII, fasc. 2, Zanichelli Bologna 1932.
(20) — Ci serviamo qui delle parole del Bognetti-Castelseprio p. 149.
(21) — Bognetti Castelseprio p. 146.
(22) — G. P. Bognetti - Castelseprio, p. 251.

ultimo la tradizione dell'esistenza in epoche remote di una torre a Campione denominata Carlazzo.

Anche il Rovelli ([23]) e il Solmi ([24]) accennano ad un antico itinerario romano, che da Porlezza, per il Passo Stretto, Dasio, Puria, Alpe Bolla, Tesserete, Sonvico, Villa, Isone avrebbe portato a Bellinzona. Dalla cima del Boglia o Colma Regia un altro sentiero scende verso Lugano lungo le pendici del Brè. E' significativo come ancora oggi sulle pendici di questo monte ritroviamo il toponimo Castra ([25]). Pur dubitando dell'affermazione del Rovelli concernente l'esistenza di tratti selciati, non esitiamo a credere nell'esistenza per il periodo da noi considerato, di un sentiero o pista, probabilmente itinerario di staffette militari e percorso obbligato per gli alti pascoli. Convinzione che deriva dal riconoscere in questi sentieri la via naturale più semplice ed agevole, eccettuando le comunicazioni lacuali, fra Lugano e Porlezza, tra Bellinzona e la val Menaggio ed il lago di Como.

La caduta dell'Isola Comacina in mano longobarda (A. 588) non è che l'episodio finale di un lungo assedio, nel quale per circa un ventennio ([26]) il Magister Militum Bisantino Francione vide ridursi sempre più l'ampiezza del suo distretto militare fino a rinchiudersi nella fortezza dell'Isola ([27]). Il Bognetti sospetta che quel distretto comprendesse Como e l'intera Valsassina formando così una circoscrizione militare ([28]) che giungeva sino a Porlezza e Valsolda ([29]). Pur accettando la tesi dello Schneider ([30]) (riportata dal Bognetti in Castelseprio, p. 141, ed arricchita da ulteriori precisazioni su Lecco) dell'assunzione delle circoscrizioni militari bisantine come giudicarie nell'epoca longobarda, permanevano da parte nostra seri dubbi sull'appartenenza fin da questo periodo della Valsolda e di Porlezza al contado di Lecco. Innanzitutto una considerazione di carattere geografico: l'affacciarsi di queste località sul Ceresio ci faceva propendere verso la giudicaria del Seprio, il cui sistema di difesa è predominante sul detto lago ([31]); in secondo luogo l'improbabilità di un confine di distretto militare che tagli un lago

(23) — G. Rovelli - " La castellanza di Sonvico " Tip. S. Agostino, Massagno 1927 p. 18.
(24) — A. Solmi - " Arch. St. Sv. It. n. 3-4, 1927, p. 213 - Recensione del vol. del Rovelli di cui riconosce la testimonianza. Cfr. Schaefer " Das Sottoceneri im Mittelalter " Aarau 1931 ed. Krauss, p. 30.
(25) — Vedi Cartina Ist. Geo. Mil. n. 17 Italia.
(26) — Paolo Diacono III. 27 - G. L. Barni: " L'Isola Comacina e la Adtributio " in Rend. Ist. Lomb. Scienze e Lett. Sez. Storica 1939 p. 86 e segg. vedi anche pagina 96.
(27) — G. P. Bognetti: " Castelseprio " p. 148.
(28) — Id. p. 141.
(29) — Id. nota 364.
(30) — Schneider F.: " Ent. von Burg. " p. 28-30-32.
(31) — G. P. Bognetti " Castelseprio " p. 307.

per il mezzo, quando poi la sponda opposta alla Valsolda, Osteno e lo sbocco della val d'Intelvi, erano in territorio sepriense ([32]).

Lo stesso Bognetti, che ha dedicato un'attività pluridecennale di studio ai problemi dell'alta Lombardia e del Canton Ticino, nutriva qualche incertezza al riguardo ([33]).

« Sulle orme del Giulini che prendeva a fondamento la distrettuazione amministrativa del suo tempo si include Porlezza colla Valsolda, feudo arcivescovile, nel contado di Lecco. Veramente avrei motivo di ritenere tale aggregazione molto tardiva... » ([34]). Oggi il Bognetti è di diverso avviso e la sua ipotesi sui confini del Seprio la esclude da tale giudicaria portando il confine alla Colma Regia, e di conseguenza, pensiamo la ascriva a Lecco ([35]). Anche per il Riboldi ([36]), il contado di Lecco nel sec. XII " comprendeva fors'anche Porlezza (e Valsolda); riguardo a questa per crederla appartenente al nostro contado non abbiamo che l'autorità del Giulini ([37]). Notizie sicure non ce ne son giunte, ma d'altra parte ci è noto che quasi tutte le terre attorno al Ceresio spettanti al contado sepriense passarono in dominio del Vescovo di Como, mentre Porlezza restò a Milano, forse per tramite del contado di Lecco divenuto parte della giurisdizione dell'Arcivescovo: perciò fino a prova contraria persistiamo nell'ipotesi accennata ».

Secondo il Barrera la Valsolda passò all'Arcivescovo di Milano Milone Cardano quando questi incoronò l'Imperatore Enrico V. Essa proveniva dai feudi confiscati dei Conti Otto e Berengario (?), che noi pensiamo il Barrera consideri Conti di Lecco, in quanto poi dice: « dacchè altra ragione per cui questa Valle così staccata da Lecco componesse con essa un solo contado non ci fu dato rinvenire » ([38]).

A parte il grossolano errore di far coronare Enrico V, morto nel 1125 da Milone Cardano, Arcivescovo di Milano dal 1187 al 1195, ed alcune affermazioni piuttosto nebulose e gratuite, ci sembra che se si dovesse determinare approssimativamente, nel silenzio delle fonti, l'epoca del conferimento del

---

(32) — Id. p. 52.

(33) — Cfr. la cartina allegata a: " Norme particolari per i collaboratori per le carte del M. E. Roma, Failli 1942. In questa cartina compilata dal Bognetti il confine occidentale della contea di Lecco era segnato incerto. Una volta si arrestava nella Val Menaggio prima di Porlezza, un'altra comprendeva Porlezza e Valsolda.

(34) — G. P. Bognetti in " Le Miniere della Valtorta " in Arch. St. Lomb. 1926, p. 294.

(35) — G. P. Bognetti - Castelseprio p. 52.

(36) — Riboldi: " I contadi rurali del milanese " in Arch. S. L. 1904 vol. I; p. 241-45.

(37) — Giulini: "'Memorie della città e della campagna di Milano nei secoli bassi, vol. IX, p. 53. La sua carta corografica si riferisce al secolo XII. Il contado di Lecco conterebbe 8 pievi: Lecco, Mandello, Varenna, Bellano, Dervio, Valsassina e disgiunte dal contado Porlezza (Cavarnia, Vallis de Soldis) e Capriasca.

(38) — Barrera " Storia della Valsolda " Pinerolo 1964 p. 24 e segg.

feudo al metropolita milanese, propenderemmo per la seconda metà del secolo X. E' infatti in questo periodo e al principio del secolo XI " che avviene una specie di trasfusione del demanio fiscale nel patrimonio arcivescovile nei confini della diocesi e anche fuori di essa, il metropolita lombardo acquista il dominio su importanti gruppi di Corti regie »; Così il Bognetti (39).

Come si è visto più sopra, anche il Barrera costruisce sulla scorta della carta corografica del Giulini e mai su prove positive d'una appartenenza al contado di Lecco.

Ma ora il ritrovamento di rispostigli di monete di Maurizio (Imperatore di Bisanzio) negli ultimi sei anni di resistenza nel sempre più ridotto sistema difensivo lariano, in località site lungo un percorso che, appunto per la situazione strategica di raccordo settentrionale tra i due distretti in crisi, aveva forse avuto una qual certa effimera importanza (40) ed ancora la grande probabilità che i castelli valsoldesi appartenessero al limes bisantino a cui si ascrive anche il castello di San Vittore di Laino (si noti la posizione di questo castello sito in Val d'Intelvi, altra via di comunicazione tra il Ceresio ed il Lario) ci hanno indotti a mutare avviso intravedendo in essi elementi che possono confortare l'ipotesi dell'appartenenza di Porlezza e Valsolda al contado di Lecco nell'epoca Bisantino-longobarda. Resta però sempre da chiarire quali siano stati i confini settentrionali fra le due giudicarie. Il Mayer e lo Schneider pensano che i confini settentrionali di Lecco comprendessero le Tre Valli ed implicitamente, crediamo noi, la nostra regione (41). Lo Schaefer si rifà al Giulini della carta corografica ed al Barrera (42). Se dovessimo recitare anche noi il nostro credo opteremmo piuttosto per una appartenenza delle tre valli al Seprio; ma il problema è qui complicato dalla presenza di Bellinzona, terza stazione di dazio del regno nella seconda metà del secolo X (43); il che farebbe pensare che il confine si fermasse qui: però non si può escludere fosse una stazione arretrata rispetto ad esso.

---

(39) — G. P. Bognetti " Le Miniere della Valtorta " in A.S.L. 1926 p. 294.

(40) — Anche nella guerra decennale tra Como e Milano, i Comaschi dopo l'assedio di San Michele presso Cima, fanno affluire rinforzi dalla Val d'Intelvi per attaccare Porlezza. Cfr. Muratori R. I. S. vol. V p. 413 versi 703-708.

(41) — Ernst. Meyer: " Italienische Verfassungsgeschichte von der Gotenherrschaft bis zur Zunftherrschaft. Leipzig 1906, II. p. 268, nota 17. — Schneider - op. cit. p. 255.

(43) — F. Landogna — " La genesi delle Honorantiae vicitatis Papie " in A. S. L. 1922, p. 259-331 e segnatamente p. 303.

ASPETTI DEL PROBLEMA DEI CONFINI DIOCESANI TRA COMO E MILANO — SCARSITA' DELLE FONTI CONCERNENTI LA VALSOLDA — LA GUERRA DECENNALE TRA MILANO E COMO — DURATA IMPRECISATA DEL DOMINIO COMASCO IN VALSOLDA, NEL SECOLO XIII — IL FEUDO DI VALSOLDA DAL XIV AL XVIII SECOLO.

Del problema posto dalle abnormità dei confini diocesani tra Milano e Como (quali ci risulta dal L.N.S.M.) e dell'antico regime ecclesiastico delle località loro sottoposte, già fatto oggetto di numerosi studi ed ipotesi ([44]). possiamo accennare solo di sfuggita in margine al nostro lavoro. Ci limitiamo all'aspetto della questione quale si presenta nella Pieve di Porlezza che comprendeva allora la Valsolda, la Val Cavargna e Osteno. Tale pieve formava sul finire del secolo XIII un'Isola della diocesi milanese in territorio ecclesiasticamente comasco. L'ipotesi tradizionale giustifica questa anomalia ed altre con l'opera d'evangelizzazione, a seconda della provenienza dei missionari, da Milano o da Como. Altri l'ascrive all'adtributio dei popoli alpini all'una o all'altra città; il cui criterio sconosciuto avrebbe forse determinato tali inconsuete situazioni. Il Bognetti, che ha trattato a lungo il problema ([45]) lo riprende in Castelseprio, ne fa il punto (da noi qui sopra sinteticamente riportato) precisando l'ulteriore evoluzione del suo pensiero ([46]). Egli osserva che il confine delle antiche diocesi ebbe la tendenza a conformarsi secondo quelli municipali, e che l'organizzazione militare dei distretti bisantini, poi assunti dai longobardi, non mutò i confini ecclesiastici. Riporta quindi il fenomeno al Medio Evo, al fenomeno delle Corti rege e del Monastero regio, « che come estrema conseguenza del concetto della chiesa privata germanica disposato a quello dell'immunità e specialmente come frutto dell'esenzione dei Monasteri, avrebbe portato a distrarre vecchie battesimali rispettivamente ai vescovati di Como e di Milano (e di Novara) e di attuare tra quelle diocesi quasi degli scambi di pievi, quando la politica dei sovrani, favorendo or l'uno or l'altro dei Vescovi... »; e nella nota 954 aggiunge: « Oggi però non ritengo che il passaggio delle pievi dall'una all'altra diocesi sia in dipendenza della sola Corte regia, bensì della qualità di Monastero

(44) — G. Wielich: « Il Locarnese al tempo dei Longobardi » in: Bollettino Storico Svizzera Italiana 1951 n. 4 p. 220 e segg. e nota n. 939 che riporta un'ampia bibliografia sull'argomento.

(45) — G.P. Bognetti: « Le Miniere della Valtorta cit. » « Congetture sulla dominazione longobarda nell'alto Ticino » in Arch. St. Sv. It. VI°—VII° 1931-32.
« Le pievi delle valli di Blenio, Leventina e Riviera » in Arch. St. Sv. It. 1926, fasc. I, pag. 40; 1929 p. 3; 1941 Giugno.

(46) — G.P. Bognetti - Castelseprio p. 252-53.

regio assunta dalla chiesa battesimale (così un Monasterium divenne San Vittore di Porlezza, mentre una diretta amministrazione regia è documentata per la Valsolda, parte di quella pieve di Porlezza, e futuro feudo dell'Arcivescovo milanese); oppure fu in dipendenza della donazione di una chiesa (esempio: S. Zenone di Campione) o di una plebana (esempio: Cannobio sul lago Maggiore). Per Porlezza e Valsolda C.D.L. Porro n. 541 col. 924, anno 932 tra le coerenze: terra « domnorum regum » e del « Monasterio S. Victoris de Ecclesia Porlecia, ivi pure la Colma regia)».

Pur concordando in linea di massima con il pensiero dell'illustre storiografo per quanto concerne la possibilità del passaggio delle pievi mediante le Corti regie o in seguito a donazione, escluderei il Monastero regio, almeno nel caso di Porlezza. Perchè monastero non fu mai. Si era indotti a pensar dalla Chartula comutationis del 932 Marzo C.D.L. Porro 541 col 924; ma nell'originale sottoposto recentemente ai più moderni mezzi di indagine scientifica ([47]) si legge « tenit in sancti Victoris » e non « monasteri sancti Victoris » (come apparve nella lezione del Porro). Nutriamo il sospetto che questa parte del lago abbia potuto essere evangelizzata in origine da parte di Milano. Indizio, se non prova, sarebbe la presenza del suddiacono della chiesa milanese che nel 556 fece costruire il castrum di Laino, caduti i dubbi ([48]) sulla autenticità della lapide che ne menziona la costruzione ([49]). Significativa anche la minima distanza del castrum da Claino ed Osteno, in pieve di Porlezza e l'appartenenza ad Anselberto, abate di S. Ambrogio, nel 932 di fondi di Cressogno (Valsolda), coerenti ad altri di S. Vittore di Porlezza, la cui sorte però apparteneva a quell'epoca a Santa Maria del Senatore di Pavia.

Anche dalla dedicazione delle chiese della pieve secondo il « Liber Notitiae Sanctorum Mediolani », nessun indizio si può trarre per l'appartenenza a Como (p. es. non si riscontra nessuna chiesa dedicata a S. Abbondio, S. Agrippino, S. Eufemia) della pieve di Porlezza:

A Porlezza: S. Vittore; a Corrido: S. Martino; a Carlazzo: S. Fedele; a Cavargna: S. Naborre; a Osteno: S. Pietro; a Gotro: S. Giorgio; a Gotro:

---

(47) — Ringraziamo il sig. L. Moroni Stampa che ha curato l'edizione del « Codex Paleographicus Helvetiae Subalpinae - Ed. Burnstein Lugano 1950 - per l'interessante primizia, tratta dal Vol. II, non ancora pubblicato.

(48) — G.P. Bognetti in « Le pievi delle valli etc.» in « Arch. St. Sv. It.» Giugno 1941 - prendendo spunto dalla lapide di Laino (anno 556), che fa credere anche la Valsolda in diocesi ambrosiana: « Quindi a maggior ragione lo sarebbe stata (in diocesi milanese) anche Porlezza di cui segnalai un diritto di « redecimo » a Ponna, pieve di Intelvi (Como) nel 1173—75 mentre la decima era ivi infeudata a vassalli del vescovo di Como.... ». Ma a questo punto il Bognetti ricorda le sue obbiezioni alla genuinità della lapide e ascrive Porlezza, Val Cavergna e Valsolda originariamente a Como.

(49) — G.P. Bognetti: Castelseprio nota 813 pag. 476.

S. Stefano; a Claino: S. Vincenzo con altare dedicato a S. Mamete; in Valsolda: S. Mamete; S. Nicola a Cressogno; S. Martino a Castello; S. Maria a Puria.

Di S. Martino, titolo antiariano, nel castello di S. Michele in Valsolda (non si confonda col S. Michele di Cima) abbiamo trattato più indietro; altri due Santi orientali figurano nella nostra valle: S. Mamete e S. Nicola, il cui culto il Bognetti pensa introdotto nella nostra regione dai missionari orientali nella loro opera di evangelizzazione presso le fare longobarde nel VI - VII secolo. Per S. Mamete pensa possa anche trattarsi di un santo appartenente alla più antica tradizione della chiesa ambrosiana, ma per la posizione geografica delle chiese di Valsolda e di Oltrona (site in località di confine dove maggiormente s'addensavano gli stanziamenti militari) le ascrive al fenomeno missionario ([50]).

Anche il notevole numero proprietà fondiarie civili ed ecclesiastiche milanesi sul lago di Lugano nell'VIII - IX secolo ([51]) e la stessa donazione di Campione da parte di Totone alla basilica di S. Ambrogio sono indizio di una penetrazione milanese accanto a quella di Como. Questa è la nostra ipotesi per quanto concerne la primitiva evangelizzazione della zona, che pensiamo originaria milanese. Ipotesi, ripetiamo, chè affermazioni recise in epoche e problemi siffatti parrebbero grida inconsulte in luogo sacro.

Della presenza dei longobardi in questo ramo del Ceresio restano solo le testimonianze dei titoli dei Castelli valsoldesi, ma dei loro numerosi stanziamenti sul lago di Lugano abbiamo menzione in molti documenti, specialmente nel « Codex Diplomaticus Langobardiae ». Non è da escludersi la presenza di Alamanni di cui il Barni ([52]) ravvisava un centro di irradiazione nella zona tra Campione - Varese e il lago Maggiore.

Lo Schaefer nel suo profondo e documentato studio sul Sottoceneri nel Medio Evo ([53]), nel capitolo dedicato ai laici proprietari fondiari, cita il breve divisionis dell'anno 852 (novembre) tra Adelburga, vedova di Adalgisio di Schianno e Balderico, secondo una convenzione tra loro in precedenza stipulata. Tra i beni dati a Balderico figura, secondo lo Schaefer, anche un fondo sito in Albogasio (Valsolda). Ma qui l'illustre studioso, ci sembra sia in corso in un piccolo abbaglio, perchè la lezione del C.D.L. ed. Porro, e dello stesso originale conservato all'archivio di Stato di Milano (museo

(50) — G.P. Bognetti: Castelseprio; per S. Nicola nota 815 pag. 477 e S. Mamete nota 822 pag. 478.
(51) — Schaefer P. « Das Sottoceneri.... » op. cit. pag. 69/70.
(52) — G.L. Barni: « Alamanni nel territorio lombardo in Arch. St. Lomb. nuova serie IIIª 1—1938 pag. 148.
(53) — P. Schaefer: « Das Sottoceneri.... » op. cit. pag. 70 nota 9.

diplomatico n. 75) è *Albuciaco* e non Albucacio come appare citato nella nota suddetta (vedi nota ([53]). E Albuciaco, anche sulla scorta dell'Olivieri (« Dizionario Toponomastico Lombardo » — Ed. Famiglia Meneghina) e delle successive modificazioni del toponimo ([54]), ci sembra attagliarsi più ad Albusciago che ad Albogasio che anticamente era chiamato Albigosso ([55]). Il Bognetti in « Castelseprio » riconosce giustamente Albuciaco come Albusciago (Gallarate) e identificando « Cugino » con Cusino in Val Cavarnia, riconosce una « sfil ata di corti, forse disposte lungo due vie che menavan all'alpeggio luganese, intelviese e cavargnosso; forse invece rispondenti a una distribuzione militare » ([56]). A noi sembra difficile ravvisare in « Cugino » il lontano Cusino di Val Cavargna e pensiamo più logico identificarlo con Gaggino (pieve di Uggiate), località vicinissima a Drezzo e Albiolo, citati unitamente a Cugino nell'ultima parte del breve.

Anche lo Schaefer optava per questa soluzione, però, con qualche dubbio ([57]).

La medesima località in questione si trova citata nel « breve divisionis » tra la cella di S. Zenone e Fulcherio (secolo X C.D.L. colonna 1778 n. 1000 ed. Porro) sotto la forma di Albutiae; ma il recentissimo studio di L. Moroni Stampa, in parte ancora inedito ([58]), e di cui abbiamo avuto con somma cortesia pregevole primizia, ci avverte che alla lettura il manoscritto originale porta Albutiaco (Arch. Stato Milano - Museo diplomatico n. 350). Per il Moroni Stampa non si tratta di un originale, ma di una copia.

Per la datazione dell'originale egli riporta un'ipotesi dello Schaefer, per il quale « Fulcherius » è lo stesso Fulcherio probabilmente residente in Albiolo che è ricordato nella « notitia iudicati » a. 864 marzo Milano, nella quale è detto già da tempo defunto, e i cui beni pervennero ad Adelgisio di Schianno e, tramite la vedova Adelburga, all'Alamanno Balderico, nell'852, come abbiamo visto più sopra. « Un argomento in favore della tesi dello Schaefer ci pare scaturire dall'osservazione che tra i coerenti degli immobili in Bissone, venduti sia nel 962, sia nel 1034 e infine nel 1054, non figura ne vi è ricordato alcuno di nome Fulcherio. In tal caso la data del breve originale non può se non cadere nella prima metà del secolo nono, il mese novembre 852 figurando quale termine ad quem » ([59]). Così lo studioso ticinese,

---

(54) — Cfr. « Notitiae Cleri Mediolanensi » dell'anno 1398 in Arch. St. Lomb. 1902 pag. 54.

(55) — Giulini: « Memorie della città e della campagna di Milano nei secoli bassi » Vol. IX° pag. 92.

(56) — G.P. Bognetti: « Castelseprio » nota 893 pag. 488.

(57) — P. Schaefer: « Das Sottoceneri.... » op. cit. pag. 70 nota 9.

(58) — Vedi nota 47.

(59) — L. Moroni Stampa: Codex Paleographicus Helvetiae Subalpinae Vol. II documento XLIV - Ed. Burnstein - Lugano.

per il quale Albutiaco sarebbe Albusciago (e non Albogasio), trattandosi del medesimo toponimo (Albuciaco) citato nel breve dell'852, che, come vedemmo, lo Schaefer identificava erroneamentes con Albogasio (Valsolda). Ma come abbiamo più su dimostrato lo Schaefer nella lettura era incorso in un piccolo abbaglio ottenendone la lettura « Albucacio » più affine ad Albogasio. Che non si tratti di quest'ultima localiltà, ma anche qui di Albusciago (frazione di Sumirago), ci pare di ricavarlo anche da una analisi topografica di questo secondo documento preso in considerazione.

Tra i fondi di Albutiaco, divisi tra la cella di S. Zenone e Fulcherio si parla di « campo ad Montelli », ed appunto ad Albusciago vi sono rispettivamente i due toponomi il Monte ed il Montino ([60]). Non solo, ma ci sembra difficile che in un paese come Albogasio, che s'aggrappa sul fianco erto di un monte, che sale oltre i 1500 m., si usino dei toponimi come « Montellus », montino, che oltre alla perfetta coincidenza con gli immediati dintorni di Albusciago, ci sembra più conforme alla toponomastica di una zona di basse colline, dove una minima differenza tra le due alture crea appunto confronti tali come il « Monte » ed il « Montello ». Ancora troviamo « alio campo ad Runcale » che trova corrispondenza in parecchi dintorni della località sopra accennata; così pure « vinea ad Crucem » identificabile forse con « Crocetta » a sud ovest di Albusciago, verso Menzago. Altre località come Mercori, Albani, Mugiolo, non trovano topograficamente riscontro nei dintorni di Albusciago, ma a favore della nostra affermazione sta il fatto, che, nè queste nè quelle accennate più sopra trovano corrispondenza alcuna in fondi o luoghi finitimi ad Albogasio (Valsolda) ([61]).

Dalla Chartula commutationis del 932 (C.D.L. Porro n. 541 col. 924) abbiamo le prime notizie dirette sull'assetto di una parte, se non di tutta la Valsolda. In località « Cresencia, vico Cressonio », troviamo dei beni di Anselberto abate di S. Ambrogio (un uliveto e del terreno) che vengono permutati con altri situati nel vico e fondo di Arogno, proprietà di Lupo del fu Arabile del loco del Cressogno. Coerenze del fondo di Cressogno (Valsolda), beni di S. Vittore di Porlezza e la terra « domnorum regum », terra fiscale, di cui abbiamo conferma toponomastica nella Colma Regia, l'alto monte che divide la Valsolda da Lugano, caro ai cultori del Fogazzaro.

La presenza di terre fiscali in Valsolda ci autorizza a supporre la probabile esistenza di una corte regia. A rafforzare questa ipotesi vale il riscon-

(60) — Cfr. foglio n. 31 della carta d'Italia. Istituto Geog. Militare.
(61) — Cfr. foglio n. 17 Carta d'Italia - Valsolda - Ist. Geografico Militare.

tro in valle del toponimo « Sala » ([62]). A questo proposito però, si potrebbe esprimere qualche riserva data l'ubicazione di tale località, situata in luogo elevato, piuttosto lontano dagli aggregati demici e tuttora proprietà di una famiglia omonima che però vi risiede « ab immemorabili ». Tuttavia l'impossibilità assoluta di rinvenire documenti che ci attestino l'antichità del suddetto toponimo, ci impone di accettare questo dato con una certa riserva, onde evitare di cadere in un facile schematismo. Aderendo all'ipotesi dell'esistenza di una corte regia in Valsolda resterebbe facilitata una spiegazione sull'origine del feudo arcivescovile.

Indizio dell'esistenza del feudo arcivescovile di Valsolda e di cui manca notizia del titolo originario (fatto questo ammesso anche da F. Vandoni difensore abilissimo dei diritti arcivescovili contro le pretese del Fisco all'epoca di Giuseppe II, Imperatore d'Austria ([63]) è la presenza dell'arcivescovo di Milano all'assedio del castello di S. Michele di Cima (località che originariamente faceva parte del feudo ([64]) durante il conflitto decennale tra Como e Milano. Il fatto ci è riferito dall'Anonimo cumano nel suo linguaggio esoterico in latino alquanto maccheronico ([65]). L'anno sarebbe 1123, ma gli avvenimenti sono alquanto nebulosi, perchè si parla di Anselmo, « archiepiscopus intronizatus », il quale successe ad Olrico solo nel 1126 ([66]). Quindi i fatti sono riferibili a questo tempo.

I milanesi in gran numero, con l'aiuto dei collegati isolani, apprestano del naviglio per attaccare il castello di S. Michele, occupato dai comaschi; partono per l'impresa ponendo l'assedio alla rocca per terra e per acqua. A questo punto, gli avvenimenti, così come ci sono tramandati, si colorano d'ironia. I milanesi s'accorgono che la rocca è ben munita e in felicissima posizione per la difesa, circondata da alte rupi a strapiombo sul lago. L'assedio si prolunga; e gli stanchi assedianti devono subire le prolungate manifestazioni di una stagione inclemente. Deus ex machina viene chiamato l'arcivescovo perchè risolva la situazione, fidando sull'ascendente che la sua alta posizione poteva esercitare. Più probabilmente era intervenuto perchè si trattava dell'occupazione di un feudo a lui pertinente, forse avvenuta con la collaborazione degli stessi valsoldesi. Nè altrimenti si potrebbe giustificare

---

(62) — Sul significato di « sala », « che presso i germani più puri indica quasi il cuore della curtis della fara » e come centro di complessi di case tributarie, cfr. G.P. Bognetti - Castelseprio p. 82-3 e nota 227 p. 414 — Per i luoghi dove si riscontra tale voce cfr. Castelseprio: voce **sala**, p. 727.

(63) — Vedi stampato allegato al manoscritto Trotti 51-biblioteca Ambrosiana.

(64) — C. Barrera: « Storia della Valsolda » op. cit. pag. 120.

(65) — R.I.S. Vol. V° pag. 410 e seguenti. Specificatamente verso 670 e seg.

(66) — Cfr. Michele Savio: « Gli antichi vescovi d'Italia » L.E.F. 1913 Firenze pag. 481-2.

la sua richiesta di giuramenti di fedeltà ed il suo prestarsi ad un tentativo di intimidazione, che per il successo e la solida posizione dei comaschi, rischiava, in caso negativo, di volgersi in una umiliazione per il presule ambrosiano.

Come infatti avvenne. Dice l'Anonimo cumano ([67]): « Egli era stato chiamato perchè esigesse un giuramento di fedeltà per sè e i suoi successori, e la consegna del castello del santo. Venne il vescovo, reclamò la rocca e i giuramenti, molto promise e minacciò. Se il castello fosse restituito a quei di S. Ambrogio i comaschi avrebbero potuto restar sicuri ed indisturbati nella valle di Lugano ». Proposte un po' ingenue da chi si trovava in stato di palese inferiorità. L'esito, già compromesso sul piano militare, non poteva essere che negativo: scherni ed ingiurie e l'abbandono dell'assedio da parte dei milanesi stanchi e sfiduciati.

Nel 1240 troviamo « plebem Porletiae, Vallemsoldi, Tellium et quae sunt in districtu Cumano ad Ecclesiam Mediolanensem spectantia », già devolute al Demanio « ex Laesae Majestatis crimine » concesse ai comaschi ([68]). E' la prima prova positiva dell'appartenenza della Valsolda alla Chiesa Milanese. Secondo il Tatti essa venne assegnata ad una delle porte di Como, e segnatamente a quella di Vico, ma in seguito alla pace del 1249 ciascun comune fu rimesso in ogni possesso e diritto anteriore ([89]). Anche Barrera presume sia stata restituita a Milano ([70]).

Non ci sentiamo di condividere tale pensiero in quanto il modo di questa restituzione non è perfettamente chiaro: infatti in un posteriore riparto del contado di Como del 1279 ([71]) essa è ancora nominata, attribuita alla porta summenzionata. Altro elemento che può far pensare che il dominio di Como non sia stato così effimero è una targa di pietra murata nel fianco meridionale della chiesa di Cima. Essa contiene tre scudetti, uno con chiavi decussate di S. Andrea, che alludono in araldica ad un ufficio e alla carica di castellano, l'altro di più oscura interpretazione contiene un leone alato con codice gemmato chiuso, probabilmente stemma gentilizio, il terzo il nuovo stemma di Como, il cui uso sembra diffondersi nell'ultimo quarto del secolo XIII ([72]). Probabilmente la targa proviene dai ruderi del castello di S. Michele di Cima, della cui distruzione non siamo riusciti a trovar menzione. Può darsi

(67) — Il passo è molto oscuro e di difficile interpretazione.
(68) — Privilegio di Federico II a Como - Maggio 1240 Ind. 13° - Historia Patriae Monumenta XVI° Leggi Municipali II° col. 426.
(69) — Tatti: « Degli annali sacri della città di Como » pag. 651.
(70) — Barrera: op. cit. pag. 78 e seg.
(71) — H.P.M. Leggi Municipali II° col. 451.
(72) — Pietro Fontana: «Lo stemma di Torno in un sigillo del comune e l'antico e moderno stemma di Como » ed. Cavalleri 1935 - Como - pag. 16 e seg.

lano. Sul distacco di Cima dalla Valsolda e sull'epoca di tale avvenimento le fonti sono mute. Abbiamo solo un accenno ([73]) del Barrera sul fatto, senza però che Cima fosse rimasta a Como, mentre la Valsolda fu restituita a Mi- specificazione cronologica. Ma resterebbe sempre la menzione nel riparto del contado di Como del 1279.

A complicare il problema interviene la figura di Stefano Confalonieri d'Alliate, castellano di Valsolda nella seconda metà del secolo XIII, di cui siamo venuti a conoscenza grazie ad una nota del Giulini ([74]).

Lo storiografo milanese avvertì come il Muratori non avesse esattamente riferita la sentenza contro un nobile milanese, Stefano Confalonieri d'Alliate, implicato nell'omicidio di Fra' Pietro da Verona, poi S. Pietro Martire. Il condannato dava ricetto e protezione agli eretici, segnatamente i Catari, nel suo castello di Albigosso (Albogasio). La sentenza inquisitoriale si trova all'« Ambrosiana », e venne pubblicata dal Tocco ([75]).

Il personaggio del Confalonieri, così come ci appare dalla sentenza, ricorda i personaggi dei « Ritratti in miniatura » di Lytton Strachey, descritti dallo storico inglese con arguzia e malizia sottilissima. Al Confalonieri, gran peccatore, come si soleva dire in epoca romantica, mancava la vocazione per esserlo sino in fondo. Coevo di Dante, appare in preda a dubbi e tentennamenti da fare invidia al nostro contemporaneo più angosciato. Altro contributo alla modernità del personaggio il continuo intervento di personaggi influenti per salvare l'eretico incallito. Mentre il nostro Confalonieri più volte riconosciuto eretico, complice, se non mandante dell'omicidio di S. Pietro Martire, viene condannato alla prigionia « ad libitum » dell'inquisitore, una giovane cugina di MatteoVisconti, Maifreda, qualche anno più tardi, nonostante gli interventi dell'autorevole parente, viene bruciata sul rogo perchè sospettata di appartenenza alla setta Guglielmita ([76]).

Non possedendo lo stile dello storiografio inglese, nè essendo questo il luogo per siffatte esercitazioni, ci limitiamo a riportare un sunto della sentenza apparsa il 23 novembre 1295 sottoscritta dall'inquisitore Fra' Tommaso da Como.

27/7/1253 Dominus Stephanus Confanonerius, filius quondam domini Abuti Confanoneri dicti de Aliate, quale fervido credente nella setta

(73) — Barrera: op. cit. pag. 120.
(74) — Giulini: op. cit. Vol. IX° pag. 92.
(75) — Felice Tocco: « Nuovi documenti sui moti ereticali » in Arch. St. It. Tomo XXVIII° pag. 98.
(76) — Ettore Verga: « Recensione » in Arch. St. Lomb. 1902 Vol. I° pag. 171.

« Cathara » di Concoreggio, correo nella morte di S. Pietro Martire, viene condannato, contumace, al carcere perpetuo.

1256 Caduto infermo abiura l'eresia in Albigosso.

1257 Si presenta davanti all'inquisitore, che lo condanna a prestar cauzione ed a portar le croci.

1258 Si sottrae con la fuga alla condanna, ma catturato viene condannato al carcere perpetuo.

1260 Rilasciato dagli inquisitori a causa di forti pressioni dall'alto (ad istantiam amicorum) su malleveria altissima, mille lire terziole.

1270 Ricade nell'eresia - abiura nella mani dell'inquisitore con malleveria di 600 lire terziole e di 12 nobili milanesi.

1280 (?) Nuova ricaduta ed abiura. Mille lire terziole. Rilasciato.

1295 Da' ricetto a due Catari nel suo castello di Albigosso contravvenendo al giuramento dato.

Per tutti questi precedenti, seguita la sentenza, si potrebbe abbandonare siffatto eretico al braccio secolare, ma anche questa volta « propter multorum instantiam » si applica una pena più mite, condannandolo alla reclusione « ad libitum » dell'inquisitore in una torre di porta Ticinese; e si esige una malleveria di 500 terzioli da pagarsi in tre volte.

La presenza di questo castellano Confalonieri ci è anche confermata dalla leggenda locale che tramanda le violenze e la condotta licenziosa, finita, come sempre in questi casi, nell'immancabile vendetta popolare (77). Il Pellegrini credeva che la leggenda di Stefano Confalonieri, come tutte le leggende, nascondesse un nocciolo di verità e pensò si trattasse di fantasie sul dominio di Giangiacomo De Medici che nel 1528 occupò la valle e la tenne per qualche anno (78). Chi fosse questo Stefano Confalonieri la sentenza non dice. Un feudatario dell'Arcivescovo di Milano ? La singolare clemenza usata ripetutamente verso di lui lo fa quasi sospettare. In questo caso si potrebbe pensare ad un ritorno della Valsolda all'Arcivescovo già nel 1249. Ma qui temiamo di aver lasciato troppa briglia alla fantasia e preferiamo far punto.

I documenti più antichi che ci tramandavano notizia del feudo arcivescovile risalivano al primo decennio del secolo XIV. Così almeno asserisce il Barrera, che, testimonia trattarsi di investiture « ad fictum » (79); di queste investiture diremo più innanzi quando tratteremo del Podestà. I docu-

(77) — La leggenda popolare è riportata dal Fontana: « Escursioni in Valsolda » Lugano 1882 pag. 32.
(78) — Carlo Pellegrini: « La Valsolda ed il suo Santuario » Monza 1909 pag. 17.
(79) — Barrera: op. cit. p. 74-75.

menti in questione, che avrebbero dovuto trovarsi all'Ambrosiana, non si sono potuti rinvenire, in quanto attualmente non sono in catalogo nelle visite pastorali di Valsolda atti precedenti al 1454.

Nel 1355 Galelazzo Visconti fu nominato dall'arcivescovo Roberto Visconti suo procuratore, protettore e rettore della Valle con autorità di render giustizia e raccoglier tributi (80). In un atto del notaio Ambrosolo Arese (18 Aprile 1364) troviamo Valsolda nuovamente menzionata accanto ad altre località delle quali Galeazzo Visconti viene « eletto » rettore da Tomaso da Pusterla, vicario generale arcivescovile (81).

Nel 1388 Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù e vicario imperiale, investito d'un'uguale autorità propone la correzione degli statuti. Dal periodo Sforzesco sino al secolo XVIII (1782) numerosi documenti, atti di alta giurisdizione, investiture, dispense, ecc. testimoniano la continuità del feudo arcivescovile di Valsolda, fatta eccezione per un breve lasso di tempo (1528-1531) quando la Valsolda fu assegnata dal governatore De Leyva al marchesato, ad hoc costituito, di Giangiacomo De Medici (82).

Per quanto concerne il regime tributario, la Valsolda pagava l'arcivescovo di Milano lire 180 imperiali delle quali 150 per « honorantiis, districtibus, fictis, fructibus, redditibus, proventibus et aliis juribus », 5 per il gastaldatico e 25 per la giurisdizione e podestaria (83).

Secondo il Barrera la Valsolda, per un certo periodo, non fu soggetta nè a dazi nè all' « imbotato » (84). Nel 1536, però, fu sottoposta parzialmente alle normali tassazioni del Ducato di Milano (85). Contro tali imposizioni i Valsoldesi protestarono ogni volta le loro miserrime condizioni economiche; seguirono infinite insolvenze ed evasioni, di cui abbiamo testimonianza in numerose querele degli organi che presiedevano alle riscossioni.

Gli arcivescovi intervennero più volte in favore della Comunità ricorrendo spesso alle censure ecclesiastiche, che provocarono ripetute proteste: « et non debeat vicarius tam facilis esse in comminando excomunicationem, et tam facillilme evaginare gladium ecclesiasticum ad impediendum quin seculares solita onera exigant et quin milites hospitentur ». Così il presidente delle R. Ducali entrate ordinarie di Milano (1644) (86).

Secondo la convenzione del 17 Dic. 1582 tra i rappresentanti della Valle

(80) — Id.: op. cit. documento riportato a p. 85 nota 2.
(81) — Cfr. « Notai milanesi del 300 » in: Arch. St. Lomb. 1895 vol. II° p. 336.
(82) — C. Barrera: op. cit. p. 106-112.
(83) — « Visite Pastorali Valsolda » - Bibl. Ambrosiana vol. XXIV.
(84) — C. Barrera: op. cit. p. 118
(85) — Id. op. cit. p. 120
(86) — Id. op. cit. p. 126

e i sindaci delle entrate del Ducato, la Valsolda avrebbe dovuto pagare annualmente lire 310 e soldi 18 per l'onere mensuale, per il sale e il perticato. Analoga convenzione troviamo nel 1757, secondo la quale la Valsolda paga lire 188, soldi 9 e denari 5 annue per causa del censo del sale ([87]) e 300 lire annue a titolo di qualunque carico ordinario e straordinario presente e futuro ([88]). Le ripetute insolvenze dei Valsoldesi, le difficoltà frapposte alla riscossione delle imposte e alle rilevazioni catastali dell'epoca di Maria Teresa, il mancato giuramento di « adherentia » ([89]) da parte dell'arcivescovo, nonchè la sua pretesa, « opponente Regio Fisco », d'alto dominio sulla Valle (che egli affermava detenere a titolo di «allodialità ex possessione immemorabili») ([90]) furono gli elementi che portarono alla presa di possesso del feudo da parte dei rappresentanti dello Stato, nel 1783 dopo la morte del Cardinale Pozzobonelli.

Il Governo Austriaco sottopose a minuto esame i diritti della Curia Arcivescovile: agli arcivescovi non fu riconosciuto l'alto dominio ma conservarono il feudo con obbligo di prestare il giuramento di fedeltà. La Valsolda per l'avvenire doveva venir considerata terra suddita dello Stato di Milano, « soggetta a tutti i regolamenti politici e giudiziari economici e censuari del medesimo » ([91]). Come abbiamo detto più sopra, l'arcivescovo per quanto concerne la giurisdizione conserva soltanto « la facoltà di confermare il giudice in prima istanza solito eleggersi della Valle ». Finisce così quella fase del feudo nella quale il Signore manteneva una posizione semisovrana nello Stato, agiva senza controllo nel suo territorio, giudicava senza garanzia di appelli, fuori del controllo del Senato ed esigeva imposte ([92]).

(87) — Manoscr. Trotti 51: « Appendice: « Osservazioni » di F. Vandoni.
(88) — Ibid. fg. 85 del Codice.
(89) — C. Magni « Il tramonto del feudo Lombardo» p. 215, Milano 1937 ed. Giuffrè.
(90) — Manoscr. Trotti 51: Appendice: « Osservazioni » di F. Vandoni - fg. 85 del Codice.
(91) — C. Barrera: op. cit. p. 271.
(92) — C. Magni: « Il tramonto del feudo Lombardo » p. 24.

I MANOSCRITTI DELLO STATUTO DI VALSOLDA — ANALISI COMPARATA DEI PROEMI DEI VARI MANOSCRITTI PER STABILIRE LA DATA DI COMPILAZIONE.

Degli statuti di Valsolda abbiamo menzione di sette manoscritti. Di questi, soltanto quattro hanno potuto essere consultati direttamente. Infatti:

1) MANOSCRITTO DI VALSOLDA in latino, esistente sino al 1944 (podesteria Jamucci) nell'ufficio del podestà.

SCOMPARSO

2) MANOSCRITTO TRIVULZIANO CODICE 1408 — od. cartaceo di 63 carte numerate di cui mancava la prima; in folio del secolo XVII: in volgare ([93]).

SCOMPARSO

3) MANOSCRITTO ARCHIVIO DI STATO MILANO — Copia italiana del secolo XVII, pubblicato dall'Anderloni in « Corpus Statorum Italicorum » od. cartaceo di 63 fogli numerati ([94])

INCONSULTABILE

per riordinamento dell'Arch. St. Mil.

4) MANOSCRITTO ARCHIVIO PATRIZIALE LUGANO — Copia latina del secolo XVII Codice Cartaceo di fogli 98. Con aggiunte statutarie sino al 1647 - Privo del foglio n. 1.

INEDITO

5) MANOSCRITTO AMBROSIANA: TROTTI 51 — Copia latina del secolo XVII Cod. cartaceo con aggiunte sino al 30 Maggio 1653 di fogli 105, comprendente uno stampato in appendice. Pubblicato dal Barrera nella « Storia della Valsolda » ([95]).

6) MANOSCRITTO AMBROSIANA E 25 — Copia latina del secolo XVIII Cod. cartaceo di fogli 44.

INEDITO

7) MANOSCRITTO ARCHIVIO PARROCCHIALE DI LOGGIO — Copia in volgare del secolo XVIII (27 Nov. 1703). Cod. cartaceo di carte numerate 44, 19 mancanti.

INEDITO

---

(93) — Notizia del Porro in « Catalogo dei codici Trivulziani » Torino 1884 pag. 424.

(94) — Notizia desunta dal Fontana L.: « Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore » - Torino 1907 pag. 268.

(95) — Cfr. anche nota 94.

A questo punto occorre avvisare il lettore della singolare peculiarità dei manoscritti degli statuti valsoldesi. Le date di compilazione o di riforma degli statuti sono false in quasi tutti gli esemplari a noi pervenuti e le stesse falsità si riscontravano in quelli scomparsi. Ma non solo di errore intrinseco di datazione (es. 9 Marzo 1373 giovedì: invece risulta essere stato mercoledì) si tratta, ma di discordanze cronologiche tra quasi tutti i manoscritti con omissioni ed errori vistosi di trascrizione. Si tratta quindi di determinare la data esatta di compilazone degli statuti attraverso un'analisi comparata dei loro proemi. Iniziamo col:

1) AMBROSIANA TROTTI 51 (pubbl. in appendice alla « Storia della Valsolda »)

In nomine... haec sunt statuta Communitatis et hominum totius Vallissoldi facta et ordinata in regimine Domini Antistitis Vicecomitis Potestatis totius dictae Vallis, A. D. 1246 quarto decimo « exeunte » mense Julii, ind. IV...

Et quoniam ipsa statuta et ordinamenta dispersa erant... convocatis et congregatis consilieris et credentiariis... de precepto et impositione Domini Bertramini de Raviolo Potestatis totius dictae Vallis, 1338 die 14 mensis Martii, pro Magnifico et excelso Domino Galeazzo Vicecomite Comite virtutum Mediolani, ac Imperiali Vicario Generali, in quo consilio et congregatione aderat dictus Dominus Potestas...

Lectis et divulgatis adiderunt mutaverunt, firmaverunt et limitaverunt ipsa statuta 1373 ind. XI die Jovis nono mensis Martii.

Questi due brani del Proemio corrispondono, il primo all'epoca di creazione e il secondo a quella di riforma deglil Statuti, con in fondo una datazione (9 Marzo 1373) che secondo noi, come più avanti diremo, non è che la ripetizione di quella di riforma, alterata dai trascrittori.

Iniziamo dalla data di compilazione « quarto decimo exuente mense Julii, die Jovis 1246 ind. IV ». Nel computo dei giorni è stata usata la « consuetudo bononiensis », quindi 14 exeunte mense Julii corrisponde a mercoledì 18 Luglio. Già la prima data è inesatta, solo l'indizione corrisponde. In secondo luogo il Barrera nella pubblicazione dello statuto è incorso in un errore di lettura: nel manoscritto si legge: « Anrici Vicecomitis Potestatis » e non « Antistitis Vicecomitis » come egli ha pubblicato.

Se Antistitis sta per arcivescovo, come spiegare un arcivescovo Visconti, quando in quest'epoca (1246) la Cattedra di Milano era tenuta da Leone da Perego ? e di più com'è immaginabile un arcivescovo, podestà in Valsolda ?. La figura di un vescovo podestà non c'è ignota ([96]), ma si tratta di

casi eccezionali, e di località dove il vescovo aveva la sede del suo episcopato.

Non solo, ma che si tratti di Anrico Visconti ci è confermato anche dal manoscritto dell'Archivio Patriziale di Lugano, coevo del Trotti 51, dalla copia in volgare dell'Archivio Parrocchiale di Loggio (Anrico Visconti), dalla copia in volgare del XVIII secolo dell'Archivio di Stato di Milano, pubblicata dall'Anderloni (Anisi Visconti). Così pure è difficile immaginare un Visconti podestà in Valsolda nel 1246, durante il dominio comasco. Tutto ci fa dubitare della genuinità della datazione 1246 e ci riporta ad epoca posteriore, come più avanti diremo ([97]).

Nel secondo brano del Proemio leggiamo che gli statuti furono riformati durante la podesteria di Bertramino De Raviolo per ordine di Gian Galeazzo Visconti il 14 Marzo 1338 giovedì. Anche questa data è sbagliata intrinsecamente, non solo per il fatto che non si era di giovedì, sebbene di sabato, ma perchè nel 1338 il Conte di Virtù era ancora da nascere (1351). Non solo, ma il titolo di vicario Imperiale conferito a Gian Galeazzo nel 1380, ci porta a spostare la data diriforma ad un'epoca posteriore a tale nomina, e precisamente nel 1388, come infatti risulta dagli altri manoscritti.

L'ultima data che si legge in fondo al Proemio, errata intrinsecamente (9 Marzo 1373 giovedì, era invece mercoledì) avrebbe dovuto essere la ripetizione di quella riforma, in quanto appare in fondo al Proemio, probabilmente sotto alle firme del podestà e dei consiglieri. Infatti avendo più sopra dimostrato come l'epoca di riforma debba essere spostata dopo il 1380 questa terza data (9 Marzo 1373) non avrebbe alcun significato, se non viene considerata come la stessa data di riforma, ripetuta come d'uso a piè del documento, ma trascritta come sempre erratamente.

2) MANOSCRITTO ARCHIVIO DI STATO DI MILANO — Sec. XVII. Pubbl. dall'Anderloni in « Corpus Statorum Italicorum ». Il manoscr. è inconsultabile causa il riodinamento dell'archivio.

Coppia dello Statuto della Valsolda.

Compilato il 14 luglio *giovedì* 1246, nel tempo che era podestà regnante il Signor Anisi Visconti (*sabato*, non giovedì).

Riformati il 14 Maggio 1358 *giovedì* (*lunedì*, non giovedì). In questa epoca Gian Galeazzo Visconti aveva 7 anni, non era Conte di Virtù, nè vicario Imperiale.

Data finale: 1388 13 Maggio *giovedì* (*mercoledì* non giovedì).

---

(96) — Pertile: « Storia Dir. It. » Padova 1880 vol. II, p. 92.

(97) — Invero, nel punto dove si parla di Anrico Visconti, la grafia è assai confusa; e a discarico dello storico della Valsolda sta l'impossibilità di un confronto con gli altri manoscritti dove si legge chiaramente Anrici.

3) MANOSCRITTO DELL'ARCHIVIO PATRIZIALE DI LUGANO DEL 1647 — Gli statuti appaiono compilati « in regimine D. Anrici Viceccomitis Potestatis totius Vallis A. D. 1246 14 *exeunte* mense Julii die Jovis ind. IV.

Data errata, non giovedì, ma *mercoledì*.

Riformati per ordine di Gian Galeazzo durante la podesteria Bertramini de Ravida il 14 Maggio 1358 *giovedì*.

Data finale: 13 Maggio 1388 *giovedì*.

Errata: non giovedì ma *mercoledì*.

Parte delle osservazioni riguardanti il manoscritto Trotti sono anche qui applicabili. Si noti come in ambedue i manoscritti per la data di compilazione si fa uso della « consuetudo bononiensis ». Il che dà una certa attendibiltà alla data *14 exeunte mense Julii die Jovis*. In secondo luogo il contratti della stessa, malcopiata.

4) MANOSCRITTO AMBROSIANA E 25 - sec. XVIII — Questo manoscritto latino e quello in volgare dell'Archivio Parrocchiale di Loggio (Valsolda) sono i più moderni. Ma questo dell'Ambrosiana più ha risentito dei suoi tempi. Siamo nell'epoca del tramonto del feudo e delle leggi eversive di Maria Teresa e Giuseppe II. La politica di riforma puntò verso varie direzioni. Per quanto riguarda i feudi ecclesiastici « i diritti feudali di molti Enti non furono riconosciuti fondati su titoli legittimi e il feudo fu appreso; Giuseppe II pretese dai feudatari ecclesiastici rimasti, il giuramento di fedeltà e volle verificare i loro titoli » ([98]).

Per la Valsolda, come per altri feudi ecclesiastici, l'arcivescovo si era sempre rifiutato di giurare l'adherentia allo stato milanese, « quindi il feudo ecclesiastico fu per lo più sottratto alle leggi dello Stato ed esente » ([99]).

Davanti alle pretese degli organi governativi di sottoporre il feudo di Valsolda alle leggi ed ai regolamenti del Ducato di Milano il procuratore della Mensa Arcivescovile Francesco Vandoni affermava essere la Valsolda fronto tra le ultime due date di questo manoscritto, conforta l'ipotesi che si Stato sovrano e non feudo, in quanto per la costituzione di quest'ultimo mancavano gli estremi necessari ([100]). Il R. Fisco non può produrre, infatti, nè alcun diploma, nè alcuna investitura. Così pure non venne mai prestato alcun giuramento da parte dell'arcivescovo. Il Vandoni aggiunge una serie di documenti che attestano ildominio arcivescovile e l'alta giurisdizione da

(98) — C. Magni: « Il tramonto del feudo Lombardo » Giuffrè Milano 1937, p. 250-1.
(99) — Ibid.: p. 213-214.
(100) — Vedi stampato alleg. al manoscr. Trotti 51 (Ambrosiana) fg. 83-88.

tempi antichissimi, tendenti a giustificare il possesso « ab immemorabili ». Il Fisco — continua il procuratore della Mensa Arcivescovile — afferma che i diritti del principato sono imprescrittibili e di fronte a questi non ha più valore il possesso immemorabile. Tesi errata codesta « perchè nulla v'ha di più sicuro tra i pubblicisti e più evidente di quel principio che sottopone i diritti e le prerogative regali, anzi la sovranità medesima alla legge della prescrizione ». E qui vengono citati Grozio, Puffendorf, Vattel ed altri giusnaturalisti ([101]).

Alla fine dell'opuscolo però, egli riconosce la impossibiltà di produrre il titolo originale. In questa mancanza del titolo originale e nella necessità di produrre documenti tendenti a confermare un possesso « ad immemorabili » la ragione delle notevoli differenze del Proemio di questo manoscritto del sec. XVIII, modificato appunto a questo scopo. Mentre gli altri manoscritti principiano con la formula « Hace sunt Statuta totius communitatis Vallis soldi... », questo Ambrosiana E 25 con un'ostentata intestazione: « Statuta totius communitatis Vallissoldi Principatus etiam in Temporalibus Em. et Rev. Dni. Dni. Archiepiscopi Mediolani ». E segue: « ... ordinata in regimine Dni. *Antistitis Othi Vicecomitis Patroni* totius dicta Vallis A. D. 1276 die Jovis 14 Julii ind. IV » (non era giovedì ma *martedì*.

Riformati nel 1303 - 9 Marzo *giovedì* per ordine di Gian Galeazzo Conte di Virtù durante la podesteria di Bertramino de Raviolo (non giovedì ma *sabato;* l'indizione pure è sbagliata: 1ª, non XIª).

La data finale che come già dicemmo per gli altri manoscritti, era originariamente la ripetizione di quella di riforma, apposta come di consueto alla fine del Proemio, porta 1388 *giovedì* ind. XI (non era giovedì ma *sabato*.

Balza chiaro come la data di compilazione sia stata spostata al 1276 per attribuirla all'arcivescovo Ottone Visconti, conservando immutata l'ind. IV. Senonchè Ottone rientrò a Milano nel 1277 e difficilmente avrebbe potuto entrare in possesso dei beni della Chiesa Milanese prima di quell'anno. Altra prova dell'alterazione della data l'assenza della parola exeunte, indice del computo secondo la « consuetudo bononiensis », che invece appare negli altri manoscritti. Il Potestas totius dictae Vallis si è trasformato in Patronus; da ultimo la contraddizione tra tale epoca di compilazione e il documento comasco che ancora nel 1279 assegna la Valsolda alla porta di Vico.

Per la data di riforma le solite osservazioni: nel 1303 Gian Galeazzo era ancora da nascere. Qui anche l'indizione è inesatta. La data di sottoscrizione, anch'essa intrinsecamente sbagliata (era *sabato,* non giovedì 4 marzo 1388)

(101) — Ibid.: fg. 83.

concorda nell'anno con quella del manoscritto di Lugano e dell'Archivio di Stato di Milano (v. Anderloni - Corp. Stat. Ital.). Questi due ultimi concordi anche nel mese e nel giorno: *13 Maggio giovedì 1388* (non giovedì ma *mercoledì*).

Dal confronto di queste tre date:

M. Ambros.: giovedì 14 Marzo 1388 (sabato) ind. XI.

M. Arch. St. Mil.: giovedì 13 Maggio 1388 (mercoledì) ind. XI.

M. Arch. Pat. Lug.: giovedì 13 Maggio 1388 (mercoledì) ind. XI.

possiamo ricavare la probabile data della riforma Viscontea:

giovedì 14 Maggio 1388 ind. XI.

Per quanto concerne la data di primitiva compilazione dello statuto, possiamo tener fermo il « die Jovis quarto decimo exeunte Mense Julii » perchè la « consuetudo boniniensis » appare usata nei due manoscritti più antichi (Trotti 51 e Arch. Pat. Lug.) e tralasciata nei moderni. Tutti poi indistintamente concordano in giovedì 14 Luglio. Quanto all'anno anche qui troviamo incongruenze sia dal confronto dei manoscritti sia tra la data e il contenuto del Proemio e solo l'indizione è sempre uguale e concordante. Il M. Ambrosiana E 25 porta infatti 1276 ind. IV, tutti gli altri 1246 ind. IV. A proposito di quest'anno abbiamo espresso più sopra i nostri dubbi parlando del M. Trotti 51. Se anche, omettendo i dubbi su accennati, accettassimo tale datazione (1246) essa mal si concilierebbe con il 14° exeunte mense Julii, die Jovis, in quanto risulta essere stato invece un mercoledì. Quindi non resta altra soluzione che trovare un anno con indizione IV nel quale il 14° exeunte mense Julii sia un giovedì. Siffatto metodo può sembrare arbitrario, ma le innumerevoli incongruenze accertate, dovute per lo più ad errore di trascrizione, e qualche volta, come nel M. Ambrosiana a calcolo preordinato, ci proibiscono di accettare senza un vaglio severo i dati surriportati; e giustificano il nostro procedimento che trova altresì conferma in altri elementi. Infatti se si confronta la supposta data di creazione dello statuto di Valsolda (1246) con quelle degli altri statuti del lago di Lugano e località finitime essa spicca per la sua particolare vetustà:

Valsolda 1246
Campione 1266
Porlezza ed Osteno 1338
Capriasca 1358
Lugano 1370
Locarno 1391

Bellinzona 1392
Carona e Ciona 1470
Sonvico 1473
Cima 1487

Fatta eccezione per quelli di Campione, gli altri statuto sono tutti posteriori di almeno un secolo a quello di Valsolda e qualcuno di due. E' vero che in alcune di queste località erano in vigore precedentemente gli statuti di Como (per es. a Lugano) o altri più antichi (es. Porlezza) ([112]), ma resta egualmente la singolare antichità di questi statuti, che non può non insospettire, trattandosi di manoscritti, copiati in maniera alquanto imprecisa e recanti evidentissime incongruenze e contraddizioni. Non solo ma passando all'analisi degli statuti, si nota come alcuni capitoli figurano aggiunti prima ancora della riforma di Gian Galeazzo Visconti (1388) secondo una certa progressione cronologica (nel M. Trotti 51 su capitoli 145 i primi 120 sembrano aver costituito il nucleo originale; i capitoli dal 121 al 124 aggiunti il 31 Marzo *1344*; dal cap. 125 al 139, aggiunti il 16 Giugno *1353*. Dal cap. 140 al 143 il 18 Ottobre *1358*; il 144 aggiunto il 12 Dic. *1365*) che dimostra, da parte degli statutari una ininterrotta tendenza all'aggiornamento e perfezionamento della compilazione per quasi mezzo secolo. Anche questa continua cura per lo statuto, questa serie di integrazioni a brevi distanze cronologiche (che seguita anche posteriormente alla riforma del 1388) ci conforta nella ipotesi che la data della compilazione originale sia molto vicina alla prima delle aggiunte (1344). Infatti applicando il procedimento più sopra accennato, cioè tenendo fermi i dati risultati all' analisi più attendibili, cercare un anno, tra il 1246 e il 1344, con cui essi appaiano concordanti, otteniamo *1336 ind. IV quarto decimo exeunte mense Julii die Jovis* - ossia *giovedì 18 Luglio 1336*, che noi pensiamo sia la data di compilazione originaria.

Essa ci spiegherebbe un Visconti podestà in Valsolda e situerebbe la stessa genesi degli statuti in un'epoca che vide, dopo la riforma degli statuti di Como del 1335, un ampio svolgimento della legislazione statutaria nella regione del lago di Lugano.

(112) — Cfr. « Visite Pastorali Valsolda » vol. XXIV° Doc. I° Bibl. Ambrosiana.

ORGANIZZAZIONE DI VALLE — IL PODESTA' — LA WADIA — GLI ALTRI OFFICIALI DELLA COMUNITA' — I COMUNI MINORI — I CONSOLI — RIUNIONI DI CONSOLI — ALTRI ISTITUTI.

Ai tempi di Bonvesin de la Riva in Valsolda erano undici ville ([103]). Tali aggregati demici, di cui alcuni estremamente piccoli, formavano cinque comuni, i quali alla lor volta « fanno l'Università di essa valle » ([104]). Sul territorio di detta organizzazione di valle, che però non corrisponde all'originaria organizzazione plebana (Valsolda fu fino al 1546 in pieve di Porlezza. In tale anno fu eretta in parrocchia e nel 1640 in vicariato foraneo) si estende il potere del signore feudale. La figura del podestà, massimo magistrato della comunità di Valsolda, reca in sè chiaramente i segni di un'evoluzione: dal podestà designato dal feudatario, si passa a quello di nomina elettiva ad opera della stessa comunità. Nello statuto non troviamo capitoli concernenti il modo di elezione di questo magistrato; solo il capitolo 97 ([92]) ([105]) c'informa che alcuno della valle non può chiedere un podestà straniero, « sine parabula consilii ».

Nel 1554 l'arcivescovo di Milano Arcimboldo tentò di imporre alla valle un podestà straniero, Rocco da Argegno, ma i valsoldesi armati gli impedirono di prender possesso del suo officio, protestando « per annos nedum centum, sed ducentum et ultra fuerunt et steterunt in libera et quieta pacifica possessione libertatis et facultatis Pretorem deputandi de eorum hominibus, istamque facultatem et libertatem semper toleratam et observatam fuisse per Rev. et Ill. Archiepiscopos » ([106]). Il che venne infine riconosciuto dallo stesso arcivescovo.

Nel XV secolo in Valsolda vigeva il sistema di elezione indiretta: « per ciascun comune fatta la eletione di doi huomini più maturi, il giorno di S. Silvestro, unitamente convengono nella suddetta matrice, quindi invocato lo Spirito Santo cantano il Veni Creator, si raccomandano anche a' suoi antichi protettori Mamette e Agapito; quando ecco eletto il podestà sonando le campane danno segno a tutta la Valsolda della eletione fatta, poi calan nella

(102) — Cfr. Proemio degli Statuti di Porlezza ed Osteno in: «Corpus Statut. Ital ». Statuti del lago di Como e di Lugano - vol. III°, p. 317.
(103) — Bonvesin de la Riva: « De Magnalibus urbis Mediolani » - Estr. Boll. St. Ital. n. 20 1898 p. 73.
(104) — Documento del 1576 in: « Visite pastorali Valsolda » vol. 24 n. 11 Biblioteca Ambrosiana.
(105) — Il primo numero si riferisce al cap. del Manoscr. Ambrosiana Trotti 51 (vedi anche Barrera St. Vals.); Il numero tra parentesi al Manoscr. dell'Arch. St. Mil. (Corpus Stat. Ital.) vol. II° Statuti dei laghi di Como e di Lugano.
(106) — Barrera - op. cit. Doc. 9° p. 341.

terra di detta Santo et fanno sedere l'eletto signor podestà « Pro Tribunali » ossequiandolo condecentemente » ([107]).

Ma avveniva ciò anche per epoche precedenti ? La più antica menzione di un'elezione del podestà proviene da un atto di Lanzarotto Negrone, notaio della Curia Arcivescovile ai tempi dell'episcopato di Giovanni Visconti, ove si legge che i comuni di Valsolda eleggono a loro podestà generale il Dottor Folchino Schizzi 12 agosto 1345 ([108]). L'elezione non avviene come nei secoli successivi in loco e ad opera del Consiglio di credenza ma a Milano in Curia Arcivescovile per mezzo di due procuratori della Comunità ad hoc costituiti.

Lo Schizzi, giurista, autore di studi giuridici, (De successionibus ab intestato — De inventari confectione — De privilegiis dotalibus) consigliere dell'arcivescovo Giovanni Visconti e di Luchino Visconti non era originario della Valle ([109]). Tutto fa pensare ad una designazione da parte del feudatario del candidato alla magistratura. La figura del podestà assume il carattere di un rappresentante degli interessi del Signore. Così ancora nel 1455 l'arcivescovo Gabriele Sforza, compiendo atto contrario allo Statuto (cap. 152 M. Trotti 51, tra le aggiunte statutarie non pubblicate dal Barrera: « quod non sit aliqua persona ipsius Vallis, nec aliunde, qui de cetero aliquo tempore, usque in perpetuum diceret nominare, nec aliquo modo exprimere audeat, nec presumat de elligendo; nec acceptando aliquam personam forensem in vicinum nec per vicinum ipsius Vallis. Et qui contrafecerit nullo unquam tempore habeat, nec habere possit usque in perpetuum aliquod benefitium seu offitium in ipsa Valle vel ipsomet jure, semper privatus remaneat quoque offitio in ipsa Valle perpetualiter »...») accorda al figlio di Franchino Rusca, Giovanni Nicola, (non al padre come erroneamente lesse il Barrera) ([110]) alla moglie di costui ed ai discendenti il vicinato della Valle perchè il detto Giovanni Nicola possa ricevere immobili in pagamento dai molti debitori morosi che aveva nella Valle stessa, ed essere eletto podestà ([111]).

L'11 Gennaio 1454 l'Arcivescovo Nicolò Amidano « investivit et investit nomine locationis et ficti ad beneficiandum meliorandum et non peiorandum magistrum Guillielmun de Putheo de Puyra filium quondam magistri Dominici... Sindicum et Procuratorem et sindicario et procuratorie nomine Comu-

(107) — Barrera op. cit. 61. vedi anche l'editto del Cardinale Monti in Manoscr. Trotti 51.
(108) — L'atto si trova ora all'Arch. St. Mil. in « Feudi camerali » Valsolda 607. Cfr. anche « Notai Milanesi del 300 » in Arch. St. Lomb. 1895 vol. II°, p. 336.
(109) — Cfr. Novati « L'obituario della Cattedrale di Cremona » in Arch. St. Lomb. 1881, VIII°, p. 260.
(110) — C. Barrera - op. cit. p. 88.
(111) — Arch. Arciv. Milano - Valsolda pergamena n. 1.

nitatis, universitatis et hominum predicti Vallissoldi Mediolanensis diocesis, ad hec specialiter costitutum... » del « Castro, Potestaria, fictalitia, gastaldatico, Honorantiis, Proprietatibus et iurisditionibus, fictis, fructibus redditibus, proventibus juribus et pertinentiis eidem Domino Archiepiscopo ac Archiepiscopati Mediolani pertinentibus et spectantibus in dicta Vallessoldi... Reservatis eidem Domino Archiepiscopo appellationibus, homicidiis, fortis, adulteriis, albergariis, feudis, regaliis, honoribus et aliis que consueverunt in talibus reservari »... ».

Il contratto dura un anno e scade il giorno di S. Ambrogio del 1455, alla qual data la Comunità ed Università di Valsolda pagherà 150 lire imperiali per « honorantiis, districtibus, fictis, fructibus, redditibus et aliis juribus », lire 5 « pro Castaldico », e 25 per la giurisdizione e podesteria. Continua il documento: « Quare dictus Sindicus et Procurator sindacario et procuratorio nominibus quibus supra promisit et *vadiam dedit* se et omnia sua et dictorum universitatis Comunitatis et hominum ipsius Vallissolda bona presentia et futura pignori obbligavit etiam si talia forent que non caderent in obbligatione generali nec universali in manibus prefati Domini Archiepiscopi suo et dicti sui Archiepiscopatus vice et nomine stipulantis et recipientis, quod dabunt ed solvent suprascriptum fictum in termino suprascripto, ecc. ecc. ».

L'istrumento è rogato da Joannes de Daverio dictus de Varisio, notaio della Curia Arcivescovile di Milano, « in domibus residentiae prefati Domini Archiepiscopi sitis in parochia Sancti Marcellini Porte Cumane Mediolani » ([112]).

Si configura qui un caso in investitura « ad fictum », in cui l'investito è il procuratore, « ad hec specialiter constitutum », della comunità. E' singolare come questa investitura ricordi in certe particolarità quella del Podestà di Corniglio, Pietro de Vailate del 1516, pubblicata ed analizzata dal Barni in uno studio su quel feudo ([113]). Trattando del podestà di Corniglio il Barni diceva: « Mi pare che il Podestà si sia ridotto in tal caso ad un appaltatore dei diritti del Signore ([114]) ».

Per la Valsolda invece l'appalto dei diritti viene assunto dalla Comunità stessa, la quale a sua volta elegge colui che deve esercitarli. Il Podestà esercita la giurisdizione civile e la giurisdizione penale, eccezion fatta per le cause criminali più gravi (omocidio, furto e adulterio) riservate all'Arcive-

(113) — G. L. Barni: « Organizzazione di un feudo della Val di Parma - Milano, Giuffrè, 1939.
(114) — G. L. Barni: op. cit. p. 50.

scovo secondo l'uso comune delle giurisdizioni signorili ([115]); amministra i beni dell'arcivescovo esistenti in valle, esercita anche funzioni militari poichè solitamente è pure castellano della Rocca di S. Michele ([116]).

Dalla primitiva diretta nomina signorile si passa alla conferma del Podestà liberamente eletto creando così una figura che è l'espressione degli interessi del feudatario e di quelli autonomistici del comune rurale. Un'altra analogia, con la suaccennata investitura di Corniglio ([117]), si riscontra in questa di Valsolda. E' l'espressione wadia (dedit vadiam). Il Barni ha delineato l'evoluzione di questo antico Istituto del Diritto Germanico, dal primitivo senso di fidejussione interposta o di garanzia data a quello di promessa. Anche qui la garanzia viene assunta direttamente dal debitore coi beni suoi e della comunità e nel pegno cadono anche quelle cose « si talia forent que non caderent in obbligatione ». Il Barni per giustificare la sopravvivenza di un tale Istituto nel secolo XVI pensa si sia fatto uso di un antico formulario di investitura frequentemente ricopiato; ma nonostante le investiture del feudo della Val di Parma fossero redatte a Milano, come anche nel nostro caso, egli pensa che per quelle si sia ricorso a formulari della zona parmense, ove l'uso della legge longobarda si protrasse più a lungo che nella Lombardia. Ma il fatto di ritrovare lo stesso Istituto in un'altra investitura redatta a Milano, da un notaio della Curia Arcivescovile, per un'altra località sita in zona talmente diversa, ci induce apensare che il formulario fosse proprio milanese, e che il suo uso si sia protratto sino agli inizi del secolo XVI.

Secondo una aggiunta dello statuto (anno 1504) il podestà nell'esercizio della giurisdizione non può decidere se non udito il Consiglio di un jurisperito ([118]). Anche nel vicino borgo di Porlezza si fa ricorso ad un giureconsulto estraneo al magistrato giudicante. Ma solo per gli appelli; esso è designato dal padre guardiano dei frati minori. La sua decisione, inviata al podestà sigillata, è vincolante ([119]).

Il Consiglio della Valsolda giudica in appello ([120]), nominando all'uopo una commissione di due o più membri. Anche l'arcivescovo giudica in appello e a tal scopo erano inviati in Valle giudici delegati coi rispettivi cancellieri

(115) — A. Lattes: « Diritto consuetudinario delle città Lombarde-Milano, Hoepli 1899, p. 371.
(116) — C. Barrera: op. cit. p. 114-116.
(117) — G. L. Barni: op. cit. p. 109 e p. 240-41.
(118) — Manoscr. Trotti 51, Cap. 147.
(119) — Ibid. Trotti 51, Cap. 147. Vedi anche nello stesso Manoscr. l'autografo del Trivulzio che riporta un ordine di S. Carlo Borromeo dove dice che « li consiglieri decidono le cause di appellatione ».
(120) — Cfr. Stat. di Porlezza ed Osteno, cap. 44.

i quali conoscevano anche i reati più gravi che, come vedemmo, erano riservati al feudatario.

Tale competenza e l'appello non vennero riconosciuti ai tempi delle leggi eversive del feudo. Infatti da una lettera dell'Imperatore Giuseppe II al fratello Arciduca Ferdinando, Governatore di Lombardia, in cui sono esposte le decisioni circa la sorte del feudo di Valsolda (12 Settembre 1784) apprendiamo, che per quanto riguarda la giurisdizione si fa salva all'arcivescovo soltanto la facoltà di confermare il giudice di prima istanza solito eleggersi dalla Valle ([121]).

Il fructus jurisdictionis, secondo l'investitura di cui sopra era stato concesso alla comunità. Ma durante l'episcopato d'Ippolito d'Este, il Protonotario della Curia Arcivescovile invia al Podestà e ai Consoli un messaggio col quale, per punire la negligenza da parte della Valle, « ad inquirendum omicidas et procedendum contra ipsos », stabilisce una deroga del primo capitolo degli Statuti, secondo il quale i beni dell'omicida contumace andavano metà agli eredi dell'ucciso e metà alla comunità, salvi sempre i diritti dei creditori e dell'arcivescovo ([122]).

Secondo il nuovo ordine metà dei beni confiscati perverranno agli eredi, un quarto alla comunità e l'altro alla camera dell'arcivescovo ([123]).

Il podestà non può spostarsi da quanto disposto dagli statuti nè può modificarli «sine parabula» del consiglio di Credenza ([124]) o almeno della maggioranza di esso. Così infatti gran parte dei capitoli statutari posteriori alla riforma del Conte di Virtù, recano la menzione della loro creazione per opera del Podestà e dei Consiglieri dinanzi all'assemblea del popolo. Tali assemblee si tenevano « in loco de sancto Mamette, super certa petia ubi dicitur oliuam frischam prope lacum » ([125]). Le aggiunte statutarie venivano confermate dall'arcivescovo ([126]), mentre i suoi ordini (egli conservava sempre lo jus condendi leges ([127]) divengono capitoli dello statuto stesso. Così troviamo ordini del Cardinale Federico Borromeo (anno 1603-1607), del Cardinale Monti (1635-1640) del Cardinale Litta (1653).

In altri casi il feudatario modifica direttamente i vecchi capitoli dello statuto come pel numero 138 (132) che porta menzione della riforma subita per opera di S. Carlo Borromeo, durante una sua Visita Pastorale (anno

(121) — C. Barrera: op. cit. p. 271.
(122) — Statuto Valsolda cap. I°.
(123) — Arch. Arcivesc. Valsolda, vol. III° n. 1, anno 1500.
(124) — Stat. Vals. Cap. 46 (43).
(125) — Manoscr. Trotti 51 Cap. 147.
(126) — Manoscr. Ambrosiana E 25 Cap. 139 - Approv. degli Statuti da parte del Cardinale Federico Borromeo 30/6/1607.
(127) — C. Magni: « Il tramonto » op. cit. p. 119.

1582): l'abolizione parziale delle innumerevoli feste religiose che si dovevano celebrare ed osservare sotto banno di soldi due per le maggiori ed uno per le minori; queste festività erano così numerose che se non cadevano di domenica, in alcuni mesi, si giungeva a contarne una decina.

Altre norme troviamo circa i reati non contemplati dallo statuto: nel capitolo 17 (15) è detto che in questo caso « pena legalis non abeat locum » ossia, non si applica il diritto comune che completa le lacune statutarie ([128]); ed il podestà ha l'arbitrium, ossia la facoltà di erogare pene a sua discrezione sino a Lire 5. Tale arbitrium gli è concesso dal Signore ([129]).

Così pure quando manchi una norma esplicita per la risoluzione di una controversia il rettore potrà decidere col consiglio di tre o quattro persone « delle più dotte ed intelligenti », da lui stesso scelte ([130]). V'erano pene per salvaguardare l'onore e la persona del podestà ([131]); nel 1500 il cardinale Ippolito d'Este concede al Podestà di tenere una scorta di tre uomini armati poichè ha saputo da lui che alcuni « presumptuosos et temerarios » lo offendono e lo maltrattano, e comanda che le pene per tali reati siano raddoppiate ([132]). Altri capitoli riguardano la sua rimunerazione ([133]), la proibizione di star fuori della Valle per più di otto giorni, salvo speciali eccezioni ([134]), l'obbligo di giudicare secondo lo statuto, di consegnare al comune i redditi economici dell'amministrazione della giustizia prima di lasciare il suo ufficio ([135]) e quello di costringere a far pace ([136]).

Nel 1609 Federico Borromeo informato che durante l'elezione del podestà con promesse di denaro e cose venivano corrotti gli elettori, emana un editto che commina pene pecuniarie e severissime e l'annullamento dell'elezione viziata ([137]). Altri ordini in questo senso furono emanati dagli arcivescovi che seguirono; durante l'episcopato del Litta tale elezione doveva essere convalidata con atto notarile. Nel 1618, il peggioramento delle condizioni di sicurezza della Valle, divenuta ricettacolo di malviventi, indusse il cardinale Federico Borromeo a creare in Valsolda un Tribunale straordinario composto di ecclesiastici per l'esercizio della giurisdizione penale. Ignoriamo se questo organo avocasse a sè anche le cause minori, fino allora di competenza del pretore. I giudici non erano più di quattro e la durata di questa magistratura

(128) — E. Besta: « Fonti del Diritto Italiano » Giuffrè - Milano 1944, p. 128.
(129) — Stat. Vals. Cap. 145 (139).
(130) — Stat. Vals. Cap. 143 (137).
(131) — Stat. Vals. Cap. 3 e 4.
(132) — Bibl. Ambrosiana « Visite Pastorali Valsolda » XXX° n. 2.
(133) — Stat. Vals. Cap. 45 (48).
(134) — Stat. Vals. Cap. 107 (102).
(135) — Stat. Vals. Cap. 44-45 (41-42).
(136) — Stat. Vals. Cap. 47 (44).
(137) — C. Barrera: op. cit. p. 199.

non avrebbe dovuto superare i tre anni. Come apprendiamo da un breve pontificio che Paolo V invia al cardinale Borromeo, concedendo la facoltà di istituire detto Tribunale, e ai giudici ecclesiastici la dispensa per la pronuncia di sentenze che comportassero pena di sangue o la morte ([138]). Questa giurisdizione penale, dapprima straordinaria, dovette conservarsi a lungo o forse essere istituita nuovamente dopo un certo intervallo; esistono infatti altre bolle pontificie, che si susseguono con una certa continuità fino al pontificato di Innocenzo XI (1681) ([139]).

Il podestà restava in carica per un anno; si contano numerosi casi di rielezione dello stesso magistrato. Il giuramento del podestà veniva prestato nel secolo XVI davanti all'uditore della valle o direttamente nelle mani dell'arcivescovo durante le sue visite. A sua volta il podestà riceve il giuramento degli officiali da lui eletti al servizio della comunità ([140]); nella nostra compilazione manca alcun accenna ad un'iscrizione di essi officiali in un libro analogo a quello « Actorum Potestatis » di Corniglio. Il podestà emana anche « grida » ad istanza « dei particolari e dei Comuni ». Nel secolo XVII anche un luogotenente del Podestà emana tali « grida » (anno 1605) ([141]).

Oltre al podestà troviamo il Consiglio di Credenza, composto di 12 membri, credentiales, eletti da ciascuno dei cinque Comuni, in numero diverso, secondo il numero dei « loci » che componevano ciascun Comune. I loci maggiori inviavano due membri, i minori uno ([142]). Abbiamo visto come il podestà fosse eletto dal Consiglio di Credenza i cui membri « possint obligare et faceret omnia pro ipso Communi (la Comunitas), et qui fecerint sit ratum et firmum per omnes vicinos » ([143]). Questa assemblea agisce come organo rappresentativo di una pluralità di comuni-vicinie (in Valsolda la vicinia si identifica col Comune stesso) ed il suo operato è insindacabile e vincolante per tutti i vicini. Tale capitolo statutario ci sembra rappresentare indizio di un certo valore per confortare nella tesi dell'origine del comune rurale dalla vicinia.

Qualsiasi atto compiuto a nome della comunità « nisi ex parabula credentiae » ([144]) non obbliga la comunità stessa in alcun modo ([145]). Ad ogni credenziere spettava uno stipendio annuo di 8 soldi ([146]).

---

(138) — C. Barrera: op. cit. doc. XII° p. 358.
(139) — Id. op. cit. p. 202.
(140) — Stat. Vals. Cap. 136 (130).
(141) — « Visita Pastorale Valsolda » vol. XXIV° n. 35 Bibl. Ambr.
(142) — Stat. Vals. Cap. I°.
(143) — Stat. Vals. Cap. 83 (79).
(144) — G. P. Bognetti: «Sulle origini dei Comuni rurali» Pavia Tip. Coop. 1927 p. 177.
(145) — Stat. Vals. Cap. 35 (33).
(146) — Stat. Vals. Cap. 83 (79).

Altro officiale della comunità è il canevaro ([147]). E' il tesoriere del comune, di cui tiene i libri contabili, (questi erano in duplice copia « ut non possit committi fraus de denariis », una per il podestà, l'altra per il canevaro): riceve dal podestà i proventi della giurisdizione che questi gli consegna con giuramento prima di uscir di carica, unitamente al volume degli Statuti. Questo, colle carte della Valle erano conservate nell'« Archabancum ». Il Canevaro veniva nominato dal Podestà uscente, davanti al Consiglio di Credenza, e quindi effettuate le consegne, prestava giuramento.

Il servitore ([148]) o messo dela comunità compie tutti gli atti di citazione o di esecuzione: deve annunciare l'effettuazione della stima con squilli di tromba nel luogo dove essa deve avvenire, pena la nullità della stima. Di ciò si fa menzione nel documento. Unitamente al notaio ha l'obbligo di notificarle al podestà, che le fa inserire nel libro della comunità a cura del caneparo.

Gli stimatori ([149]) erano in numero di 2 per le stime sino a 20 soldi, di 3 per le maggiori; erano retribuiti in base a percentuale.

Il podestà nominava anche gli « accusatores », uno o due per locus ([150]), incaricati di denunciare i violatori dello statuto. Le loro denuncie e quelle dei credenzieri erano prove sufficienti ([151]).

Questi gli ufficiali e gli organi di quella che è chiamata Comunitas o Universitas Vallissolidae, più raramente Comune, per distinguerla dai Comuni minori. Questi erano in numero di 5 e si identificavano con le vicinie, come risulta dal confronto tra il documento precedentemente citato con le note ([104]) e i cinque «libri delle Vicinanze», esistenti sino al 1944 nell'Archivio Antico di Valsolda. Dopo tale data tutti i documenti colà conservati si volatilizzarono fatta eccezione pel « libro delle Vicinanze di Loggio e Drano » da noi rinvenuto entro un barile di catrame nelle cantine della casa Comunale !

Ogni Comune minore, comprendente uno o più loci, ha proprie terre comuni ([152]), elegge i Consoli, i Credenzieri della Comunità, i campari. A capo di questi comuni troviamo il Console, derivato dal Decano, ufficiale locale di nomina signorile, per rinuncia da parte dei Domini loci, in seguito a pactiones o a pressione rivoluzionaria, all'esercizio di singoli diritti signorili ([153]). Negli Statuti di Valsolda troviamo menzione dei Consoli nel capi-

(147) — Stat. Vals. Cap. 79 (75), 130 (124), 44 (41), 45 (42), 75 (71), 31 (29).
(148) — Stat. Vals. Cap. 49 (46), 128 (122), 131 (125), 132 (126), 135 (129).
(149) — Stat. Vals. Cap. 96 (91).
(150) — Stat. Vals. Cap. 71 (67).
(151) — Stat. Vals. Cap. 104 (99).
(152) — « Visite Pastorali Valsolda » vol. XXIV° n. 11 Bibl. Ambr.
(153) — G. P. Bognetti: «Sulle origini» op. cit. p. 210 e segg.

tolo che fa obbligo ai Comuni di denunciare al podestà i delitti, entro dieci giorni dalla commissione. E' comminata la pena di 10 lire terziole per il Comune e 5 per ciascun console (154). I Consoli venivano eletti dall'assemblea Vicinale; i vicini, che concorrevano a tale elezione erano gli individui che « hanno fuoco e terra nel territorio del comune » secondo la definizione del Bognetti (155).

Essi partecipano al godimento dei beni comuni (comunantie) (156) e sono tenuti solidalmente al pagamento di alcuni contributi. L'assemblea dei vicini ha potere deliberante in materia di polizia rurale e sul regolamento dei fondi, pascoli, boschi comuni. Dal « libro delle Vicinanze » di Loggio e Drano (157) (1782-1800) apprendiamo che i Consoli in numero di 2 venivano eletti negli ultimi giorni di Dicembre; a ciascuno spettavano sei mesi di carica (158), e spesso si riscontrano donne a tener tale carica; altre volte esse nominano un uomo come procuratore. La Vicinanza era « congregata » al suono della campana o ad « avviso focolare »; le materie da trattarsi erano le più diverse; dalle elezioni dei Consoli o dei Credenzieri, all'incanto delle « Alpi » appartenenti al Comune, ai contratti col capraro, coi pastori; dalla decisione di vendita del taglio del bosco alle riparazioni delle « casere » o alla costruzione di nuove cascine, dal « collaudo » del toro del comune alla riscossione della « taglia Parrocchiale ». Ciascun comune poneva « camparii super eorum territoriis tam in monte quam in plano », essi presentati dai consoli al Podestà giuravano di denunciare i danneggiatori (159). Poco ci dicono gli Statuti sulle funzioni dei Consoli, che però sappiamo essere state numerose; solo il capitolo 139 (135) ci informa che presso di loro si depositavano le cose sequestrate e il suaccennato capitolo 142 (136) che su di loro incombeva l'obbligo di denunciare i delitti commessi nel territorio del comune.

Non v'è accenno di statuti fatti dai Consoli, ma si riscontrano riunioni di consoli » (160) per nominare i procuratori, « i quali si recano dall'arcivescovo a ricevere in nome della Comunità, l'investitura del Castello, Podesteria della Valle » (161).

Come si vede nel caso del documento citato a suo luogo, dove, Domenico Pozzo, come procuratore e Sindaco della Comunità « ad hec specialiter consti-

(154) — Stat. Vals. Cap. 142 (136).
(155) — G. P. Bognetti: «Origini» op. cit. p. 152 - Pietro Sella «La Vicinia p. 66.
(156) — Stat. Vals. Cap. 40 (38).
(157) — Arch. Com. Valsolda.
(158) — Così anche a Carpugnino cfr. De Vit « Il lago Maggiore » I°, p. 478.
(159) — Stat. Vals. Cap. 22 (20).
(160) — G. L. Barni: L'organizzazione di un... op. cit. p. 92-94.
(161) — Elezioni 1470-1-2-3 - Doc. un tempo presso la Bibl. Ambr. e di cui ora si conserva menzione in: « Visite Pastorali Valsolda » vol. XXIV°.

tutum », viene investito dall'arcivescovo del Castro, Potestaria, etc. Sono quindi i consoli che assumono durante la vacanza podestarile e della Credenza la cura degli interessi della comunità e ad essi spetta la nomina di quei rappresentanti della Valle che si recheranno dall'arcivescovo per rinnovare il contratto di investitura ad fictum. Troviamo altre norme di carattere vicinale nel capitolo che fa obbligo di recarsi in vicinanza e al Consiglio ([162]); in quello che fa obbligo ad ogni vicinanza di tenere misure di capacità conformi alla consuetudine della valle ([162]); così pure ogni vicinanza deve tenere « un torro buono et habile per le vacche alle calende di Marzo » ([164]).

Nel capitolo 63 ([59]) troviamo configurato un singolare caso di rinvio. Pel furto d'uva commesso da un vicino sul territorio di un'altra vicinanza si applica il bando di 5 soldi; se avvenuto nottetempo di 20; quando sia commesso a danno di un vicino della stessa vicinia del colpevole, lo statuto rimanda alla decisione della vicinanza, alla fabula, ossia il bando a cui i vicini condannavano il trasgressore ([165]). Un altro bando colpisce chi con qualunque bestia faccia « traso » ([166]) su qualche terra della valle; con questo vocabolo ancora usato attualmente nel vicino Canton Ticino viene indicata « l'erba autunnale che vien fatta brucare alle bestie conducendole nei prati dopo la tensa » ([167]), ossia dopo la chiusura dei prati al pascolo. Qui « dar traso » significa danneggiare ([168]), calpestare, guastare.

Un esempio di chiusura dei prati al pascolo si riscontra a proposito dei prati di « Boldia » (a questo punto come non ricordare quel personaggio minore di « piccolo mondo antico », il Sior Zacomo, così acutamente osservato, e reso con vivo senso di indulgente comocità dal Fogazzaro. Era qui all'Alpe di Boglia l'oggetto delle sue preoccupazioni: « quel maledeto toro », oggetto di controversia fra il Comune di Albogasio e l'appaltatore dell'Alpe); ivi era anche vietato tagliar l'erba prima del 2 d'agosto ([169]). Un'altra « fabula » protegge il bosco di Sangio, dove è proibito tagliar legna eccezion fatta per chi transitando col carro, si trovi nella necessità di ripararlo ([170]).

Menzione diretta dei beni collettivi si ha nel capitolo 40 ([38]), dove si vieta di impedire, di rendere impraticabili strade, piazze « communantie ».

Una serie di capitoli regolavano i rapporti con i « forenses ». Tutto lo

(162) — Stat. Vals. Cap. 95 (90).
(163) — Stat. Vals. Cap. 84 (80).
(164) — Stat. Vals. Cap. 61 (57).
(165) — G. P. Bognetti « Sulle origini » op. cit. p. 144.
(166) — Stat. Vals. Cap. 60 (56).
(167) — G. P. Bognetti « Ascua et Pacua » Estr. Giuffrè 1939, Milano, p. 44.
(168) — Cfr. Stat. Vals. Cap. 103 (98).
(169) — Stat. Vals. Cap. 54 (51).
(170) — Stat. Vals. Cap. 53 (31).

statuto appare informato al principio rigoroso dell'esclusione; si configura qui un caso di chiusura del Comune. Innanzitutto è proibito dar asilo ai forensi per più di tre giorni senza la licenza della Comunità o idonea garanzia ([171]). Così pure è vietata l'alienazione agli estranei degli immobili, siano essi beni dei Comuni o dei singoli, pena la nullità.

Il Capitolo 106 ([101]) stabilisce che nessun straniero possa essere accettato come vicino e che per la validità della cessione di crediti al vicino, o da questi allo straniero, vi sia l'autorizzazione della Comunità. La cessione, da parte di un vicino allo straniero, di crediti di cui è debitore un altro vicino è nulla, eccezion fatta nel caso di consenso del debitore ([172]).

Ancor più draconiano è il capitolo 152 della dizione del 1518 ([173]): « quod non sit aliqua persona ipsius Vallis, nec aliunde qui de cetero aliquo tempore, usque in perpetuum dicere nominare, nec aliquo modo exprimere audeat, nec presumat de elligendo, nec acceptando aliquam personam forensem in vicinum nec per vicinum ipsius Vallis... ».

Allo straniero si fa giustizia secondo il principio della reciprocità relativa, ossia allo stesso modo che vien fatta al vicino dai magistrati del forestiero ([174]). E' fatto pure divieto di alienare immobili a donna maritata a forestiero e residente fuori della Valle; tale capitolo statutario non si applica in caso di rimpatrio ([175]).

Allo straniero è pure vietato il pascolo sul territorio della Comunità; metà della pena pecuniaria spetta all'accusatore ([176]).

Anche in Valsolda come in altri statuti e consuetudini Lombarde ([177]) troviamo il retratto; nel caso nostro si tratta di retratto « jure parentelae » non di retratto « jure condomini o jure contiguitatis », piuttosto scarsi nella regione Lombarda. Ed esempio di quest'ultimo tipo di retratto si riscontra a Lugano ([178]). Il capitolo « de terris exigendis pro successione » ([179]), ci parla infatti della facoltà dei parenti paterni del venditore di ricuperare le terre e le case vendute e permutate, entro il termine di un anno ed un giorno; nel caso di vendita rimborsando all'acquirente il prezzo; se questo fosse stato stabilito ad un livello più alto di quello di mercato il compratore

(171) — Stat. Vals. Cap. 105 (100) - 55 (52). Cfr. anche i numerosi esempi analoghi in: « Schema Storico-giuridico del Patriziato Ticinese » di A. Martignoni, ed. Grassi - Lugano p. 44.
(172) — Stat. Vals. Cap. 119 (113).
(173) — Capitolo inedito in « Ambrosiano E 25 » - Trotti 51. Arch. Patr. Lug.
(174) — Stat. Vals. Cap. 26 (24).
(175) — Stat. Vals. Cap. 21 (19).
(176) — Stat. Vals. Cap. 117 (111).
(177) — A. Lattes: « Diritto consuetudinario delle città Lombarde » Hoepli, Milano, 1899, p. 269-275.
(178) — Stat. Lugano civ. 271.

è sempre tenuto a vendere al giusto prezzo. Il recuperante deve al compratore il valore dei miglioramenti, ma il secondo è tenuto durante il termine nel quale può esercitarsi il retratto, a non guastare lo stabile asportandone tegole o travi, nè a tagliare le viti. In caso di permuta la determinazione del prezzo è affidata a due amici comuni. Non si fa menzione alcuna di giuramento di conservare i beni recuperati, per un certo periodo di tempo. Questo capitolo ricorda, per quanto riguarda il termine di riscatto quello del « Liber Consuetudinum Mediolani MCCXVI »: « De re paterna luenda » (Cap. 5), ma differisce da quest'ultimo per essere meno elaborato e molto più elementare.

La madre, l'ava e i parenti della linea materna non hanno alcun diritto sull'eredità se non vi sono chiamati per testamento ([180]), secondo il principio prevalente negli statuti lombardi dell'esclusione nella successione ad intestato della donna, quando vi siano successori maschi ([181]). Però l'esclusione delle figlie non è sancita esplicitamente.

Il marito superstite lucra la dote solo quando manchino i figli ([182]), si riscontra qui un caso di analogia con le consuetudini di Como ([183]).

Se la moglie muore entro l'anno susseguente al matrimonio la dote viene restituita ai genitori o in loro mancanza ai parenti più prossimi. Nel caso di premorienza del marito, la vedova riceve in pagamento del suo credito dotale beni immobili appartenenti al defunto. Però qualora le venga assegnato in pagamento un immobile posseduto da altri, questi può opporvisi, chiedere la ripartizione di tutti i beni del marito, chiamando gli altri possessori a sopportare il carico con lui. Tale riparto denominato « taliamentum dotis » viene effettuato da due arbitri scelti dal podestà ([184]).

Come si vede, alla morte del marito la moglie ottiene la restituzione della dote, ma la sua capacità successoria è a ciò limitata, in quanto come si deduce da altro capitolo il marito non può trasferire nè a titolo gratuito, nè a titolo oneroso beni immobili o immobili alla moglie, oltre alla dote ([185]).

La vedova ([186]) ha il diritto di rimanere nella casa maritale finchè mantiene lo stato vedovile. A lei spetta la custodia dei figli e l'amministrazione dei beni. A proposito della dote di cui ora abbiamo visto la sorte dopo la morte di uno o dell'altlro coniuge e negato alla moglie ogni diritto di separazione, anche se i beni del marito vengono sottoposti alla stima per l'esecu-

(179) — Stat. Vals. Cap. 13 (11).
(180) — Stat. Vals. Cap. 24 (22).
(181) — A. Lattes: « Dir. Cons. op. cit. » p. 259.
(182) — Stat. Vals. Cap. 23 (21).
(183) — « Monumenta Historiae Patriae » vol. XVI° Leges Municipales II° col. 114 e segg. Cap. 50.
(184) — Stat. Vals. Cap. 127 (121).
(185) — Stat. Vals. 98 (93).

zione forzata; nè vi è alcuna norma statutaria a tutelare la dote stessa contro le ragioni dei creditori della moglie, che si valgono del suddetto procedimento ([187]). Secondo il capitolo 19 ([17]) e concesso al capo della famiglia di correggerne i membri anche con mezzi corporali; nella copia italiana pubblicata dall'Anderloni si riscontra l'omissione di alcune parole che invece appaiono nei manoscritti latini: « cum moderatione inculpatae tutelae ». Questa frase usata dai giureconsulti romani e medioevali per indicare il limite segnato a freno di chi risponde alla violenza altrui con altra eguale ([188]), è qui traslata col significato alterato di moderazione nell'esercizio di un diritto.

Per l'usucapone ([189]) si richiede un possesso decennale se il proprietario è presente, ventennale, se è assente. E' esclusa nel caso di minore età del proprietario. I termini contenuti in questo capitolo statutario, aggiunto nel 1353, differiscono da quelli del « Liber Consuetudinum », dove sono esplicitamente esclusi quelli sanciti dalle leggi romane; come da quelli contenuti nello Statuto di Lugano (10-15 anni).

In caso di vendita di beni mobili ed immobili già venduti ad altro, soltanto il primo contratto è valido, purchè il primo acquirente ne abbia conservato il possesso fino al tempo dell'azione giudiziale promossa dal secondo. Nel manoscritto in volgare è omessa la seconda parte della disposizione suddetta ([190]). Nel caso di comunione su terreni, ognuno dei partecipanti può chiedere la divisione, che viene effettuata « in buona fede » da amici comuni ([191]).

Un capitolo che denota l'influenza delle consuetudini e statuti di Como ([192]) è il « De ratione fienda per potestatem » ([193]), dove troviamo menzionate le « condemnationes ». Ossia quelle scritture private contenenti riconoscimento di debito, munite dal magistrato, all'atto della loro formazione, di una clausola d'esecuzione, contenente la « condemnacio » del debitore al pagamento, al tempo e modo stabilito. Lo statuto prescrive si debba dal podestà far ragione a Valsoldesi o stranieri di qualsiasi carta e condemnatio, che devono essere da lui considerate come un vero e proprio « breve ». E' quindi prescritto il rito sommario.

Un'altra norma, analoga alla precedente per lo spirito che la informa nel concepire elementarmente la obbligazione, è quella per cui ogni valli-

(186) — Stat. Vals. Cap. 113 (107).
(187) — Stat. Vals. Cap. 110 (105).
(188) — Pertile: « Storia del Dir. Ital. » vol. V° p. 113.
(189) — Stat. Vals. Cap. 125 (112).
(190) — Stat. Vals. Cap. 93 (88).
(191) — Stat. Vals. Cap. 37 (35).
(192) — A. Lattes « Dir. Cons. » op. cit. p. 128 e segg.

giano, esclusi sempre i forensi, deve pagar tutti i debiti suoi e quelli degli ascendenti, senza opporre eccezione alcuna a causa della minore età o emancipazione ed anche in caso di rinuncia alla successione. Anche qui si applica il rito sommario (194).

Per gli immobili lo statuto riconosce validità alla permuta stipulata oralmente (195), mentre esclude la rescissione per lesione enorme sul prezzo (196).

In caso di pegno, o di vendita con patto di riscatto (197), che spesso nasconde un mutuo ad interesse, è vietata ogni compensazione tra interesse o fitto, e capitale e si fa obbligo ad ognuna delle parti di adempiere integralmente. E' prescritto il procedimento sommario senza possibiltà d'appello.

Lo statuto stabilisce che il fidejussore non possa essere convenuto prima del debitore principale (198); il fidejussore che ha pagato (199) ha azione di regresso contro il debitore e contro gli altri fidejussori, qualora più persone abbiano prestato fidejussione.

Nel capitolo « De aestimationibus factis et fiendis » si fa menzione del noto uso medievale di « incidere » la carta di debito dopo averlo soddisfatto (200). Nel caso nostro, all'incisione di forma rotonda perchè non venga confusa con altra accidentale, segue sul documento stesso menzione scritta da notaio, in cui si specifica la causa di tale taglio.

Anche pel nostro statuto, come per quello di Como (201) del 1335 (il capitolo Valsoldese qui sopra, appartiene alle aggiunte del 1353) troviamo una consuetudine conforme al diritto romano, secondo la quale il creditore che abbia ricevuto in pagamento un immobile, riacquista le sue azioni qualora subisca evizione.

Per quanto risulta dalle norme processuali (202), il procedimento è rapido, brevi termini per le prove come per l'esecuzione volontaria dopo la condanna (8-10 giorni). L'esecuzione forzata si compie con la stima delle cose fatta da stimatori pubblici e coll'assegnazione di esse al creditore, salva la facoltà al debitore di riscattarle entro un tempo determinato (30 giorni).

E' vietato il sequestro del fieno, del letto e della sua biancheria, delle paghe de' poveri operari, eccezion fatta per debiti verso il comune o per fitti

---

(193) — Stat. Vals. Cap. 73 (69) — Tra i manoscritti Italiani e quelli in volgare si notano alcune differenze.
(194) — Stat. Vals. Cap. 78 (74).
(195) — Stat. Vals. Cap. 88 (84).
(196) — Stat. Vals. Cap. 50 (47).
(197) — Stat. Vals. Cap. 91 (86) — La traduzione italiana è piuttosto equivoca nè ivi si fa menzione del divieto d icompensazione.
(198) — Stat. Vals. Cap. 123 (117).
(199) — Stat. Vals. Cap. 126 (120).
(200) — Stat. Vals. Cap. 135 (129) — Cfr. Lattes: « Dir. Cons. op. cit. p. 203-204.
(201) — Stat. di Como 1335, III°, 200 .
(202) — Stat. Vals. Cap. 139 (133). 135 (129).

spettanti al Dominus, arcivescovo di Milano; così pure il sequestro di grani o di covoni, salvo per debito di decime ([203]) e l'asportazione di infissi dalle case e dalle coperture dei tetti ([204]).

Le questioni per confini e termini sono risolte da arbitri, amici comuni delle parti, a quali il podestà assegna un lasso di tempo entro il quale espletare la loro attività ([205]).

Abbiamo visto più innanzi come le cause per omicidio, furto, adulterio fossero riservate al cardinale arcivescovo ed ai suoi giudici delegati. Per al di là di un certo valolre il taglio del piede e in caso di ulteriore recidiva l'omicidio e l'adulterio è comminata la pena di morte, per il secondo furto anche qui si applica la pena capitale ([206]).

Però in caso di pace fatta con l'offeso tutte le pene possono essere ridotte fino alla metà ([207]).

Pei minori ([208]), dai 16 ai 20 anni, la pena è ridotta a metà, dai 15 ai 10 a un quarto. I minori di 10 anni sono inimputabili.

Le accuse si debbono dare entro 10 giorni dalla commissione del fatto, e si fa obbligo di provarle nei 10 giorni susseguenti all'accusa. A ciò non erano tenuti i Credenzieri e gli Officiali ([209]) in materia di loro competenza. Pene pecuniarie sono comminate per il porto d'arme abusivo ([210]), gli spergiuri ([211]), le violenze ([212]), il ricetto dei banditi ([213]), la bestemmia ([214]), l'esercizio di bische ([215]).

Due curiosi capitoli riguardano le donne. E' punita con banno colei che inginocchiata invoca la morte di qualcuno, o maledice, o augura ad altra donna di restar vodeva nell'anno ([216]).

E' pure punito con banno chi non accorre «ad rumorem». Due disposizioni troviamo a questo proposito. Nella prima si fa obbligo di accorrere al rumore e al richiamo di soccorso « per sacramentum », ossia in nome del giuramento che collega tutti gli uomini della valle, il « juramentum salvamenti ». Nella seconda l'obbligo è ribadito per analoghe situazioni, ma si ingiunge di attenersi alle disposizioni ed agli ordini impartiti dal podestà

(203) — Stat. Vals. Cap. 118 (112) — 120 (114).
(204) — Stat. Vals. Cap. 18 (16).
(205) — Stat. Vals. Cap. 38 (36).
(206) — Stat. Vals. Cap. 1 (1), 11 (9), 12 (10).
(207) — Stat. Vals. Cap. 8 (7 2° paragr.).
(208) — Stat. Vals. Cap. 7 (7 1° paragr.).
(209) — Stat. Vals. Cap. 104 (99).
(201) — Stat. Vals. Cap. 20 (18).
(211) — Stat. Vals. Cap. 52 (49).
(212) — Stat. Vals. Cap. 53 (50).
(213) — Stat. Vals. Cap. 101 (96).
(214) — Stat. Vals. Cap. 144 (138).
(215) — Stat. Vals. Cap. 14 (12).
(216) — Stat. Vals. Cap. 111 (106) — 112 (106).

([217]). V sono poi diverse altre norme di polizia rurale, ma di scarso interesse per la nostra indagine, che qui si esaurisce.

Abbiamo qui sopra delineato il contenuto dello statuto di Vallsolda, cioè lo statuto di un comune rurale o meglio Comunità di Valle, costituita dalla riunione di più Comuni-Vicinie, di cui si sono osservati gli organi rappresentativi.

E' difficile stabilire esattamente la natura di tale statuto dal punto di vista della creazione, se posto o largito. Dice infatti il Besta ([218]) « Vi sono stati dei gradi intermedi in cui i caratteri descrittivi delle due categorie non appariscono nettamente ».

Pensiamo nel caso nostro si tratti di uno statuto creato dal comune coll'assenso del Signore, tramite il suo rappresentante, il podestà, che come si è osservato nel XIV secolo, è sì eletto dalla comunità, ma designato dal Dominus. Anche le aggiunte posteriori alla riforma del 1388 sono in parte, create dagli organi locali davanti all'assemblea generale della Valle, ed in parte ordini, integrazioni e riforme dell'arcivescovo.

Si configura qui un caso di legislazione comunale limitata, entro l'orbita dell'autorità signorile. Il feudatario conferma gli statuti ([219]) e provvede direttamente ad emendarli o ad integrarli quando ne ravvisi le ragioni.

Quello di Valsolda, come altri statuti di Comunità federali raggruppanti più comuni ([220]) è anche giurisdizionale, ma presenta la stessa caratteristica di molti statuti rurali, ossia la mancata divisione in parti per cui si trovano fra loro frammischiati senz' ordine alcuno.

Più arduo compito, ci sembra, quello di rilevare le influenze della legislazione statutaria di Como e di Milano, essendo preponderanti nella nostra compilazione norme consuetudinarie di estrema semplilcità, rispecchianti esigenze e situazioni di fatto strettamente locali; che dall'organizzazione vicinale, da cui per la maggior parte sono originate, sono state trasfuse nello statuto: si tratta soprattutto di norme di carattere amministrativo e di polizia rurale. A queste s'aggiungono le norme di organizzazione della Comunità di Valle. Per questi capitoli statutari è facile trovare analogie con altri di località della regione comasca e del vicino Canton Ticino. Anzi a questo proposito il Lattes ([221]) riscontrò ben 35 casi di identità statutaria tra

---

(217) — Stat. Vals. Cap. 36 (34) — 39 (37).
(218) — Storia del Dir. Ital. sotto la Direz. di Del Giudice - Hoepli, Milano 1925.
(219) — Stat. Vals. Cap. 159 (Confirmatio dell'arcivescovo Carlo Borromeo).
(220) — Cfr. E. Besta: « Fonti del Dir. Ital.» Giuffrè Milano 1944, p. 129 .
(221) — A. Lattes: « Gli Statuti del bacino Luganese nella Storia del Diritto Italiano » in: « Rendiconti dell'Istituto Lombardo Scienze e Lettere » Milano 1905 p. 336.

quelli di Valsolda e quelli della vicina Sonvico dell'anno 1473, ai tempi di Galeazzo Maria Sforza ([222]).

Pur avendo riscontrato nel capitolo concernente le « condemnationes » un influsso delle norme statutarie di Como, e in altri, analogie con quelle della città predetta e di Milano, non ci è stato possibile determinare, dato il carattere dello statuto, un influsso determinante da parte dell'una o dell'altra città. E' da rilevarsi piuttosto la esistenza di Istituti giuridici ispirati ad un concetto semplice e naturale delle obbligazioni, fuori da restrizioni e cavilli, che è più facile riscontrare in località dove la vita scorre semplice e modesta. E' lo stesso spirito che informa la scritta, tuttora esistente su un fianco dell'antica Ca' de la Val:

In controversis causarum
Corporales inimicitiae oriuntur
Fit amissio expensarum
Labor animi exercetur
Corpus quotidie fatigatur
Multa et inhonesta crimina
Inde consecuuntur
Bona et utilia opera postponuntur
Et qui saepe credunt obtinere
Frequenter succumbunt
Et si obtinent computatis laboribus
Et expensis nihil acquiruunt.

DOTT. EUGENIO ARMEN HANGELDIAN

(222) — Gli Statuti di Sonvico sono stati pubblicati da G. Rovelli in Appendice a « La Castellanza di Sonvico » op. cit. Il Manoscr. latino nel vol. del Martignoni in «:Schema Storico del Patriziato Ticinese» op. cit.

BIBLIOGRAFIA

G. L. BARNI — « L'organizzazione di un feudo della Val di Parma - Milano - Giuffrè 1939.

G. L. BARNI — « L'Isola Comacina e la « Adtributio » in « Rend. Ist. Lomb. Scienze e Lettere 1939.

G. L. BARNI — « Influenze Bisantine, Longobarde, Franche nella diocesi di Milano - Estr. Zanichelli - Bologna 1932.

G. L. BARNI — « Alamanni nel territorio lombardo » in Arch. Stor. Lomb. 1938.

C. BARRERA — « Storia della Valsolda - Pinerolo 1864 editore Chiantore.

E. BESTA — « Fonti del Diritto Italiano - Giuffrè Milano 1944.

E. BESTA — « Storia del Diritto Italiano sotto la direzione di Del Giudice - Hoepli Milano 1925.

E. BESTA — « Storia del Diritto Italiano (Diritto Pubblico 1°) Giuffrè - Milano 1950.

E. BESTA — « Storia del Diritto Italiano (Diritto Pubblico 2°) Giuffrè - Milano 1945.

G. P. BOGNETTI — « Sull'origine dei comuni rurali » - Pavia 1927 Soc. Coop.

G. P. BOGNETTI — « Le miniere della Valtorta » in Arch. Stor Lomb. 1926.

G. P. BOGNETTI — « Le pievi delle valli di Blenio, Leventina, e, Riviera » in Arch. Stor. Svizz. Ital. 1926 - I°; 1929; 1941 Giugno.

G. P. BOGNETTI — « Congetture sulla dominazione longobarda nell'Alto Ticino » in Arch. Stor. Svizz. Ital. 1931—1932.

G. P. BOGNETTI — « Ascua et Pasqua » Estr. Giuffrè - 1939 Milano.

G. P. BOGNETTI — « S. Maria di Castelseprio » fondazione Treccani - Milano 1948.

BONVESIN DE LA RIVA — « De magnalibus urbis Mediolani » Estr. 1898.

CODEX PALEOGRAPHICUS HELVETIAE SUBALPINE — a cura di L .Moroni Stampa ed. Burstein Lugano.

CODEX DIPLOMATICUS LONGOBARDIAE — a cura di Porro.

L. FONTANA — « Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore - Torino 1907.

LIBER NOTITIAE SANCTORUM MEDIOLANI — a cura di Magistretti e Monneret.

P. FONTANA — « Lo Stemma di Torno e l'antico e moderno Stemma di Como - ed. Cavalleri - Como 1935.

A. LATTES — « Il Diritto Consuetudinario delle città lombarde » Milano Hoepli 1899.

A. LATTES — « Gli Statuti nel Bacino luganese nella storia del diritto italiano », in « Rend. Ist. Lomb. Scienze e Lettere 1905.

MONNERET DE VILLARD — « Iscrizioni cristiane della provincia di Como » in Riv. Arch. Com. 1912.

MONUMENTA HISTORIAE PATRIAE — Leges Municipales II°.

MURATORI — « Rerum Italicarum Scriptores » vol. V° Milano 1723.

C. MAGNI — « Il tramonto del feudo lombardo » Milano Giuffrè 1937.

E. MEYER — « Italienische Verfessungsgeschichte von der Gotenherrschaft bis zur Zunftherrschaft. - Leipzig 1908.

MANOSCRITTI DEGLI STATUTI DI VALSOLDA — M. Ambrosiana E. 25
M. Trotti 51 (Ambrosiana)
M. Archivio Patriziale di Lugano.

MANOSCRITTI VARI HX — in Visite Pastorali Valsolda Bibl. Ambrosiana in Feudi Camerali Valsolda Archivio Stato - Milano
in Archivio Comunale Valsolda.

PAUL DARMSTÄDTER — Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont. ed. Trübner. 1896, Strassburg.

PERTILE — Storia del Diritto Italiano, Padova 1880.

E. POMETTA-V. CHIESA — Storia di Lugano, Ist. Ed. Ticinese 1941.

C. PELLEGRINI — La Valsolda e il suo Santuario. Tipogr. Artigianelli, Monza 1909.

PORRO — Catalogo dei Codici Trivulziani, Torino 1884.

RIBOLDI — I Contadi rurali del Milanese.
in Arch. St. Lomb. 1904 vol. I.

G. ROVELLI — Storia di Como. Milano 1794.

G. ROVELLI — La Castellanza di Sonvico. Massagno 1927.

F. SAVIO — I Vescovi di Como e di Milano. Firenze 1913.

STATUTI DEI LAGHI DI COMO E DI LUGANO II° — a cura di Anderloni in « Corpus Statutorum Italicorum ».

SEREGNI — « Del luogo di Arosio e dei suoi Statuti » in « Miscellanea di Storia Italiana, serie 3°, toto 7°.

P. SELLA — La vicinia. Hoepli, Milano 1908.

P. SCHÄFER — Das Sottocenere im Mittelalter. 1931 Aarau.

F. SCHNEIDER — Die Entstehung von Burg und Landgemeinde. Berlin, Ed. Grünewald.

GIULINI — Memorie spettanti alla Storia, al Governo e alla Descrizione della città e campagna di Milano nei secoli bassi. voll. 9, Milano 1760-65.

TATTI — Annali Sacri di Como. Milano 1673.

F. TOCCO — Nuovi documenti sui moti ereticali. in «Arch. St. Ital. » tomo 28°.

G. WIELICH — Il Locarnese preromano e romano. Salvioni, Bellinzona 1947.

G. WIELICH — Il Locarnese ai tempi di Odoacre, dei Goti e dei Bizantini. In Boll. Stor. Svizz. Ital., 1948 n. 3—4.

G. WIELICH — Il Locarnese al tempo dei Longobardi. in Boll. Stor. Svizz. Ital., 1951 n. 4.

IL DISEGNO DI COSTITUZIONE TICINESE DI G. B. QUADRI

Le cerimonie del Centocinquantesimo hanno procurato al Canton Ticino, per l'intelligente e cortese iniziativa del Console di Francia sig. Jean Guermonprez, la fotocopia di alcune carte, ritrovate negli archivi del Quai d'Orsay e che consentono di ricostruire in buona parte l'attività spiegata da G.B. Quadri a Parigi, durante la Consulta elvetica, all'inizio del 1803.

Tra questi documenti, che il Dipartimento della pubblica educazione opportunamente dà alla luce, facendoli precedere da una informatissima e sagace prefazione di Giuseppe Martinola, il più importante è indubbiamente il disegno di costituzione cantonale ticinese, che G.B. Quadri fece pervenire al Governo francese con una nota addizionale; lumeggia questa i motivi del testo proposto, i quali risultano altresì da un memoriale del 10 febbraio 1803, spedito con lettera dello stesso giorno al Demeunier, uno dei quattro senatori che il Bonaparte aveva incaricato di conferire sulla nuova organizzazione elvetica coi deputati convocati a Parigi dalla Svizzera.

Interventi in extremis, *quelli del Quadri, come giustamente nota il Martinola. Il 15 gennaio 1803 il delegato del Congresso di Bioggio era ancora in viaggio a Berna; e già l'11 dicembre 1802 il Primo Console non aveva lasciato dubbi sulla sua intenzione di ristabilire in Isvizzera il sistema federativo; il 24 gennaio 1803 i commissari francesi, dopo aver discusso separatamente coi delegati svizzeri i progetti delle organizzazioni cantonali, avevano ultimato il loro lavoro preparatorio e potevano dare una prima lettura delle costituzioni cantonali e dell'Atto federale ad un comitato di dieci deputati svizzeri; delle osservazioni mosse a questi testi in quella ed in un'ulteriore seduta del 29 gennaio 1803 fu tenuto parzialmente conto nella nuova stesura, promulgata solennemente il 19 febbraio 1803.*

Interventi comunque che, se anche tempestivi, non avrebbero molto probabilmente raggiunto il loro scopo. Il Quadri era bensì stato designato il 13 ottobre 1802 a deputato del distretto di Lugano dal Governo provvisorio, a nome del Congresso distrettuale, ma il prefetto Franzoni aveva rifiutato il visto alle sue credenziali, col pretesto che la pieve di Riva ed il borgo di Lugano non s'erano fatti rappresentare al Congresso, e il ministro svizzero a Parigi, Stapfer, e il Governo francese s'erano trincerati dietro questo vizio, o preteso tale.

Non è tuttavia senz'interesse un parallelo tra il disegno quadriano, fin

qui ignorato, e la costituzione, che il Ticino ebbe dal Bonaparte poco dopo (19 febbraio 1803) e che restò in vigore fino al tramonto dell'Atto di Mediazione; ne esce meglio definita la fisionomia d'un uomo politico che, venuta la Restaurazione, doveva per tre lustri dominare le vicende del nuovo cantone.

Come la costituzione del 1803, il progetto quadriano accoglie i principi organici della democrazia rivoluzionaria e, di conseguente, il tipo di governo unitario e rappresentativo. Federalista, quando si tratta della Svizzera, G.B. Quadri è, sul terreno cantonale, favorevole alla concentrazione del pubblico potere nelle mani d'un governo centrale; nè federazione di comuni dunque, nè federazione degli otto antichi baliaggi, alla qual'ultima soluzione avrebbe potuto indurre la verità, che sarà di lì a poco richiamata, non senza qualche preoccupazione, nel pubblico proclama (del 26 maggio 1803), dettato da Vincenzo d'Alberti: « Il nostro Cantone non consiste in un Popolo, che vivesse insieme da secoli e fosse da un'antica abitudine legato alla stessa sorte. Egli è composto di otto Distretti, i quali, sebbene poco lontani, variano nelle leggi, negli usi e ne' costumi ». Il Piccolo Consiglio, rivolgendosi per la prima volta al popolo ticinese, scorgerà la più valida ragione di superare, con la speranza, questa preoccupazione, nell'esempio elvetico: « gli Svizzeri sebbene differenti di carattere, di costumi, di Religione e di lingua, per la concordia e l'amore di Patria vissero per più secoli uniti, e felici, e furono la ammirazione dell' Europa »; ma l'esempio elvetico era per l'appunto quello d'una lega, non d'un governo unitario.

Sia nei voti di G.B. Quadri sia nella Costituzione del 1803, le suddivisioni del territorio cantonale hanno carattere puramente amministrativo e non spiegano effetti se non per le elezioni e per l'qmministrazione della giustizia. Ma, mentre la costituzione del 1803 si limita a trasformare gli otto baliaggi in altrettanti distretti, divisi alla lor volta in trentotto circoli, il disegno quadriano rompe decisamente col passato, scompartendo il cantone in dodici circondari, cinque del Nord (Sopracceneri) e sette del Sud (Sottoceneri); esso ignora i circoli ed accenna solo fugacemente ai comuni, della cui organizzazione per contro la costituzione del 1803 traccia le linee principali.

Il principio della sovranità popolare, sottinteso nella costituzione del 1803, è proclamato nel progetto quadriano: il potere sovrano è nelle mani del popolo. Ma, sia nell'uno sia nell'altro sistema, la sovranità è esercitata, in nome del popolo, da rappresentanti eletti a costituire un Gran Consiglio. L'analogia non va oltre. L'un Gran Consiglio e l'altro non hanno pressochè di comune che il nome.

Il Gran Consiglio, eletto nel 1803, fu di 110 deputati; il Quadri ne avrebbe voluto uno di soli 12 Consiglieri, tre appena più dei membri del Piccolo Consiglio previsto dalla Costituzione del 1803. Il modo d'elezione non fa che rendere più evidente la radicale dissomiglianza.

La costituzione del 1803 affida l'elezione del Gran Consiglio alle assemblee di circolo, presiedute dal giudice di pace. L'assemblea di ciascun circolo elegge un deputato (prima nomina) e cinque candidati; il deputato dev'essere scelto nel distretto ed avere 30 anni almeno; dei cinque candidati, tre (seconda nomina) devono essere scelti fuori del circolo, avere 25 anni almeno e possedere un determinato censo (oltre 16.000 franchi svizzeri in stabili, sotto forma di proprietà, usufrutto o credito ipotecario), due (terza nomina) devono essere scelti fuori del circolo, avere almeno 50 anni e possedere un determinato censo, meno elevato di quello richiesto per i tre candidati di seconda nomina (4000 franchi svizzeri, anzichè 16.000). I 190 candidati (5 x 38) sono ridotti dalla sorte a 72, che, riuniti ai 38 deputati di prima nomina, formano il Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio sono eletti per cinque anni; ma quelli della seconda e della terza nomina sono in vita, se furono presentati nello stesso anno, quelli della seconda nomina da 15 circoli, quelli della terza nomina da 30. Per i posti della seconda e terza nomina, che divenissero vacanti, la sorte li rimpiazza con i candidati che sono rimasti sulle liste. Se al momento del rinnovamento periodico trovansi in Gran Consiglio più di 34 membri a vita, il soprappiù è aggiunto al numero dei 110, « sicchè in ogni elezione generale entrano nel Gran Consiglio almeno 38 cittadini della classe dei proprietari prediali di 16 mila franchi, oppure dell'età di 50 anni ».

Nel progetto quadriano, all'assemblea di circolo è sostituita quella di circondario. L'assemblea di ognuno dei 12 circondari nomina un membro del Gran Consiglio, scegliendolo nel circondario stesso. Per l'eleggibilità sono richiesti il domicilio da almeno dieci anni nel cantone, e un patrimonio di 6000 franchi almeno o del doppio se investito in un negozio; i membri del culto e i membri dellel comunità religiose sono esclusi dal Gran Consiglio, anzi più generalmente da ogni pubblica funzione.

Per partecipare all'elezione del Gran Consiglio, la costituzione del 1803 esige: il domicilio da un anno nel circolo; l'età di vent'anni per gli ammogliati ed i vedovi, quella di trent'anni per i celibi; un determinato censo (fr. svizzeri 200 in stabili, sotto forma di proprietà o d'usufrutto, o fr. svizzeri 300 in stabili, sotto forma d'ipoteca); la qualità di patrizio o il pagamento d'un'annua somma, determinata dalla legge, alla cassa dei poveri, da questa quarta condizione essendo tuttavia eccettuati i ministri del culto, non-

chè i capi di famiglia nati in Isvizzera o in un paese già suddito della Svizzera, i padri di quattro figli di più di 16 anni, gli iscritti nelle milizie, purchè abbiano un mestiere od uno stabilimento.

Il disegno quadriano richiede pure dagli elettori, oltre la qualità di cittadino: il domicilio, ma nel cantone, e da dieci anni; l'età di vent'anni, senza discriminazione secondo lo stato civile; un determinato censo (100 fr. in stabili o il doppio in un negozio); esso esclude inoltre dalle assemblee gli illetterati, i condannati a pena infamante, coloro che avessero dolosamente fatto fallimento, i ministri del culto ed i membri delle comunità religiose.

Nei due sistemi, i membri del Piccolo Consiglio sono eletti dal Gran Consiglio nel suo seno e continuano a farne parte, salvo che, in quello che fu poi attuato, il presidente del Gran Consiglio, scelto in ogni sessione tra i membri del Piccolo Consiglio, non assiste, durante la sua presidenza, alle deliberazioni del Piccolo Consiglio e, quando si tratta della gestione di questo, non vota in Gran Consiglio. Ma se il Piccolo Consiglio della costituzione del 1803 ha nove membri, nominati per sei anni e rinnovati per terzo ogni due anni, quello suggerito di G.B. Quadri ne ha appena tre, designati come segue: dapprima il Gran Consiglio, a maggioranza, « se réduit à six individus par lui-même... Des six, trois sont ensuite exclus par le sort, et les trois restants constituent le petit Conseil du Gouvernement », al quale è affidato, per tre anni, « le pouvoir administratif et exécutif ».

Eleggibili nel Piccolo Consiglio sono, secondo la costituzione del 1803, i proprietari, usufruttuari o creditori con ipoteca del valore di 9000 fr. in stabili; essi sono rieleggibili. Nel disegno quadriano ogni membro del Gran Consiglio è eleggibile nel Piccolo Consiglio, a meno che vi sieda già un suo parente fino al terzo grado compreso o ch'egli stesso vi abbia seduto nel periodo antecedente di tre anni.

Le funzioni giudiziarie sono esercitate, secondo la costituzione del 1803, da un giudice di pace in ogni circolo, da Tribunali di prima istanza (una legge dello stesso anno 1803 ne fissò il numero ad otto, uno per distretto), da un Tribunale d'appello di 13 membri, da un Tribunale amministrativo composto di un membro del Gran Consiglio e di quattro giudici d'Appello. I giudici di pace sono nominati dal Piccolo Consiglio tra i cittadini, che adempiono ad una condizione di censo (1000 fr. in stabili o un credito ipotecario di pari somma); i membri dei Tribunali di distretto sono nominati dal Piccolo Consiglio su di una triplice lista presentata dal Tribunale d'Appello, rispettando una condizione di censo (3000 fr. in stabili, sotto forma di proprietà, usufrutto o credito ipotecario); i membri del Tribunale di Ap-

pello sono nominati dal Gran Consiglio, tra coloro che per censo potrebbero essere eletti nel Piccolo Consiglio e che abbiano inoltre esercitato per cinque anni delle funzioni giudiziarie o siano stati membri delle autorità superiori; la durata delle funzioni dei giudici è determinata dalla legge.

Il progetto dovuto a G.B. Quadri prevede un arbitro in ogni comune, nominato dal comune stesso, un giudice di pace in ogni circondario, eletto dall'assemblea circondariale, due tribunali di prima istanza di cinque membri, l'uno per il Sopracceneri, con sede a Bellinzona, l'altro per il Sottoceneri con sede a Lugano, un tribunale d'appello di sette membri che si riunisce due volte all'anno alternativamente a Bellinzona ed a Lugano. I giudici dei Tribunali di distretto e del Tribunale d'appello sono eletti dal Gran Consiglio; tutti i giudici sono nominati per tre anni e sono rieleggibili.

La separazione dei poteri legislativo ed esecutivo, una delle più efficaci garanzie della libertà secondo la classica teoria di Montesquieu, non appare completa neppure nella costituzione del 1803, dal momento che nel Gran Consiglio continuano a sedere tutti i membri del Piccolo: ma sono 9 su 110, numero quest'ultimo suscettibile di aumento qualora in Gran Consiglio vengano a trovarsi più di 34 deputati a vita. Contro la possibilità per i membri del Piccolo Consiglio di votare in Gran Consiglio, passata, sotto l'influsso della Restaurazione, nella costituzione del 1814, doveva poi reagire la Riforma del 1830. Nel disegno quadriano, il difetto è aggravato dalla proporzione numerica tra i due Consigli (i membri del Piccolo Consiglio costituiscono già da soli un quarto del Gran Consiglio e dal numero ridotto, anche in valore assoluto, dei deputati al Gran Consiglio. « In un consiglio legislativo troppo piccolo — scriverà il Franscini nel suo opuscolo « Della riforma della costituzione ticinese » — la maggioranza è facilmente guadagnabile da un partito che pigli a predominare; ... in secondo luogo è desso poco atto (principalmente se, come accade nel nostro Cantone, le sedute siano segrete ed alle discussioni venga data poca pubblicità) a difendere contro il privato interesse quel pubblico a lui confidato; e in terzo luogo... la discussione delle leggi non suol riuscire bastevolmente compiuta e perciò le leggi stesse molto imperfette ». Epperò la Riforma del 1830 riportò a 114 il numero dei membri del Gran Consiglio, che la costituzione del 1814, imposta dalla Santa Alleanza, aveva diminuito da 110 a 76.

Insufficiente, nei due testi messi a confronto, l'indipendenza del potere giudiziario. La costituzione del 1803 fa eleggere i giudici di pace dal potere esecutivo, i giudici d'appello dal potere legislativo, i giudici di distretto dal potere esecutivo, sia pure su triplice presentazione da parte del Tribunale

d'appello, e non accorda l'inamovibilità a nessun magistrato dell'ordine giudiziario. Il progetto quadriano, se lascia all'assemblea comunale la nomina dell'arbitro comunale e all'assemblea circondariale quella del giudice di pace, mette nella competenza del Gran Consiglio (grande di nome, ma piccolo di fatto) la nomina dei giudici di distretto e d'appello e limita a tre anni, con possibilità di rielezione, la loro durata in carica.

Le divergenze tra il disegno quadriano e la costituzione del 1803 non sono essenziali nè per quel che concerne l'elettorato nè per quel che concerne l'eleggibiltà. « Celui qui ne possède rien a trop peu d'intérêt à la bonne réessite des élections, et compte du reste trop rarement au nombre des meilleurs citoyens »; questa convinzione di G. B. Quadri era condivisa dagli autori della costituzione del 1803 ed era d'altronde generale allora, onde le condizioni di censo, per gli elettori ed i candidati, diverse certo nei due testi esaminati, ma non in modo da consentire che l'uno possa essere qualificato, più dell'altro, annunciatore di quella che doveva essere poi l'evoluzione fatale. L'esclusione degli illetterati, voluta dal Quadri, non avrebbe probabilmente colpito molti cittadini, che non avesse già tenuti lontani dalle assemblee il difetto del censo necessario. Nel disegno quadriano, la formazione giuseppista dell'autore 1) fa capolino con la negazione assoluta al clero dell'accesso alle assemblee ed alle cariche pubbliche; « la religion ramenée à la pureté et à la morale de l'évangile — spiega il Quadri — peut être le soutien et la sauvegarde des lois, sans empêcher qu'on ramène aussi les prêtres à la sainteté de leur état, et aux devoirs de leur ministère. J'ai remarqué pendant les cinq ans de troubles qui affligèrent la Suisse, que les prêtres y ont joué constamment un rôle trop funeste à la patrie, pour désirer qu'ils aient à l'avenir la moindre influence ». La soluzione contraria, prevalsa nella costituzione del 1803, non diede cattivi risultati, se dobbiamo credere al Franscini, il quale chiedeva di tornarvi nel 1829 (e la Riforma del 1830 lo seguì), dopo che le idee quadriane su questo punto avevano trionfato nel 1814, con mal celato dispetto dell'abate Vincenzo D'Alberti: « Ci è noto che nelle prime legislazioni — osserverà il Franscini nell'opuscolo « Della riforma della costituzione ticinese » — parecchi ecclesiastici sedevano nel Consiglio, e che erano essi in generale de' più saggi e più commendevoli rappresentanti del popolo ticinese »; la lode va per certo soprattutto al D'Alberti e, venendo dal Fran-

(1) Che si manifesta anche, non meno drasticamente, nel numerus clausus e nella disciplina statale dei ministri del culto e delle comunità religiose, nell'abolizione dei canonicati a favore del cantone alla morte d'ogni canonico, nell'abolizione senza riscatto e senza indennità delle decime dei « Bénéficiers »; i ministri del culto avrebbero avuto « un traitement honnête » e le comunità religiose sarebbero state il meno possibile a carico dello Stato.

scini, dev'essere doppiamente meritata (negli Annali, p. 8, il Franscini si limita a veder nel D'Alberti «il più fornito di coltura letteraria» dei membri del Piccolo Consiglio del 1803).

Se, nel disegno quadriano, è affermata l'uguaglianza dei cittadini e dei comuni, con l'abolizione d'ogni sorta di privilegi, del che non è fatta menzione nella costituzione cantonale del 1803, la ragione ne è semplicemente che G. B. Quadri, stendendo il suo progetto, ignorava probabilmente quale sarebbe stato l'Atto di Mediazione, che doveva proclamare non pure l'eguaglianza dei cittadini e delle regioni di fronte alla legge, ma anche la libertà di domicilio, di commercio, d'industria e di circolazione, per tutto il territorio della Confederazione (art. 3, 4 e 5). Notevole per contro, nel disegno quadriano, un primo accenno alla libertà confessionale: se la religione cattolica romana è « conservée dominante », « personne ne peut être inquiété rapport à ses opinions religieuses pourvu qu'il se conforme au reste aux lois du pays »; la costituzione del 1803 si limita a proclamare che la cattolica romana è la religione del cantone.

Ma ciò che caratterizza il disegno quadriano è la concentrazione del potere in un esiguo gruppo di maggiorenti posti a capo dello Stato. Un dodecunvirato è investito del potere legislativo, domina il potere giudiziario, eleggendo i giudici (salvo gli arbitri ed i giudici di pace) per non lunghi periodi, designa nel suo seno un triunvirato, che provvede all'esecuzione delle leggi e all'amministrazione, infine nomina il rappresentante del cantone nella Dieta federale. Se in ogni sistema politico coesistono il principio democratico, il monarchico, l'aristocratico, quest'ultimo domina nettamente nel sistema escogitato dal portavoce della campagna luganese a Parigi.

Ciascun dodecunviro è eletto nel suo circondario. Concessione a quel che può avere di buono, anche entro le frontiere cantonali, il principio regionalistico ? Il decentramento esige, in realtà, autonomie e magistrature locali. Il sistema quadriano non avrebbe fatto probabilmente che favorire il sorgere in ogni circondario, d'un gerarca, delegato in Gran Consiglio soprattutto a difendere gli interessi, anche più gretti, della sua regione. Ne sarebbero state rinfocolate le faziosità di campanile, in un paese avvelenato dai residui dell'antica segregazione dei distretti e dalla gelosia tra i medesimi. Nella costituzione del 1803 si ravvisa per lo meno un tentativo di rompere la cerchia delle conventicole territoriali e di creare, con uno spirito pubblico cantonale, una classe dirigente pensosa dell'interesse generale: l'assemblea circolare è invitata a scegliersi il proprio rappresentante nel distretto, dunque magari in un altro circolo, ed a designare i propri candidati, di seconda e di terza

nomina, fuori del circolo, dunque magari in un altro distretto. Anche l'intervento della sorte, secondo gli insegnamenti allora in voga del Montesquieu, aumentava le probabilità dei candidati, di seconda e di terza nomina, presentati da più di un circolo, e pertanto di non limitata notorietà.

Quel ch'è peggio, ciascun dodecunviro, nel progetto quadriano, è eletto da un'assemblea circondariale, ossia da un'assemblea assai più vasta di quella circolare: in media, ogni circondario avrebbe compreso un po' più di tre dei circoli, creati in applicazione della costituzione del 1803. Quando il popolo si riunisce numeroso sulla pubblica piazza per scegliersi un capo, esso non s'espone solo ai pericoli che presenta il sistema elettivo, ma anche a quelli della guerra civile; l'osservazione è del de Tocqueville. Nel suo opuscolo, già citato, del 1829 il Franscini, parlando delle assemblee circolari ticinesi, ricorda, in tono un po' magistrale, risse, violenze, uccisioni, maneggi, scandalosa corruttela, « tanti disordini e abusi, che tengono tanta parte del pubblico in ozio, in gozzoviglie per sì lungo tempo, in occasione delle elezioni ». Certo questi mali non scomparvero tutti, nel Ticino, con la soppressione delle assemblee circolari e con l'introduzione del voto segreto; ancor oggi il legislatore s'occupa di taluni postumi. Ma non è eccessivo supporre che le assemblee circondariali, di tanto più affollate delle circolari, si sarebbero, anche più sovente di queste, risolte in plebisciti o in parapiglia, e per l'ancor scarsa educazione civica e per il mezzo d'ingrandimento che avrebbe costituito, nel sistema quadriano, ancor più che in quello che gli fu preferito, la carica di consigliere. La nomina del presidente da parte dell'assemblea circondariale sarebbe stata sovente la prima scaramuccia; vero che la costituzione del 1803, facendo presiedere l'assemblea circolare dal giudice di pace, nominato dal Piccolo Consiglio, dava modo al Governo d'influire sulle elezioni. G.B. Quadri aveva, l'anno prima (1802), dato prova della sua maestria nel maneggio d'una assemblea popolare a Pian Povrò, poi a Bioggio; non si resiste alla tentazione di supporre ch'egli, proponendo di mettere le assemblee circondariali a fondamento della legittimità del potere, avesse vivi alla mente i ricordi del « Congresso » e della parte decisiva che vi aveva avuto. La popolarità dell' uomo era tanta che, attuata la costituzione del 1803, egli solo uscì consigliere a vita dalle prime assemblee circolari.

Non è dar prova di scarsa fede nella natura umana, ma di qualche conoscenza delle leggi naturali che in tutti i tempi hanno presieduto alla vita degli umani consorzi, esprimere il timore che ad ogni dodecunviro non sarebbe stato estraneo, durante l'esercizio delle sue funzioni, il pensiero della rielezione, onde la tentazione di consolidare la propria clientela con favori, e il

dodecunvirato ne avrebbe avuto a disposizione gran copia, sia direttamente sia per le pressioni cui avrebbe potuto sottoporre il triunvirato. Nei compromessi tra interessi di campanile, di persona, di clientela chi avrebbe corso grave rischio d'essere dimenticato o sacrificato sarebbe stato l'interesse generale.

Nel Gran Consiglio di dodici, la maggioranza sarebbe spettata alla campagna contro la città, al Sottoceneri contro il Sopraceneri. Il disegno quadriano non toccava il problema della capitale, ma non vi ha dubbio sulla soluzione che gli avrebbe dato un Gran Consiglio di 7 sottocenerini e 5 sopraccenerini (mentre i 38 circoli, previsti dalla costituzione del 1803, risultarono 21 al di sopra al Ceneri e 17 al di sotto). Quanto la questione fosse scottante si vide subito; attuata la costituzione del 1803 e benchè questa ponesse la capitale a Bellinzona, il conflitto risorse violento fin dalla prima sessione granconsigliare e fu occasione d'uno spettacolo assai triste per uno Stato appena giunto all'indipendenza, chè ciascuno dei due partiti corse a cercare appoggi fuori del paese, presso il Primo Console e la Dieta.

All'acume del Quadri non poteva sfuggire che il suo progetto sarebbe stato tacciato d'oligarchico e, nella nota addizionale, troviamo l'«excusatio non petita»: «pour éviter la perpétuation du pouvoir dans les mêmes familles, j'ai proposé que les membres du Petit Conseil ne puissent être immédiatement reélus». Ma il rimedio avrebbe potuto arrecare qualche giovamento se non immediatamente rieleggibili fossero stati dichiarati i membri del Gran Consiglio. Vigendo la costituzione quadriana, i membri del Gran Consiglio o meglio ancora i membri della maggioranza di questo avrebbero potuto rimanervi a vita, avvicendandosi ogni tre anni nel Piccolo Consiglio, destinato a divenir di fatto una semplice delegazione del Grande. Invece dei due landamani del periodo 1814-1830, ne avremmo avuti tre. Vero che, nella scelta del Piccolo Consiglio, una parte era fatta alla sorte; ma ci si premuniva contro la cecità di questa, facendola intervenire solo dopo l'esclusione, mediante scrutinio, dei sei possibili reprobi o meno fidi.

Nel valutare, dopo più di un secolo e mezzo, le proposte del Quadri, non bisogna dimenticare che il loro autore era allora un giovane di ventitrè anni, anche se con esperienza maggiore di quella solita a quell'età, per avere egli «bazzicato... ne' campi dell'esercito francese e ne' ridotti politici della Cisalpina» (son parole del Franscini, che anzi taccia d'eccessivi quei contatti). Le idee giacobine, precocemente assorbite dal Cisalpino del 1798, erano state altrettanto rapidamente da lui eliminate. Nei campi dell'esercito francese, il «chef de bataillon» Quadri era ormai stato permeato dalle tendenze autori-

tarie, che dovevano portare di lì a poco la Francia al Primo Impero. Al nuovo credo egli rimase ormai fedele fino alla morte. L'affermazione, nel memoriale del 10 febbraio 1803: « le peuple pris en masse n'est, et ne peut être jamais d'aucun parti relativement à ses intérêts les plus chers: il pense de la même façon à Lugano, à Schwitz et à Berne, en France et à Moscou, il désire la tranquillité, et le bonheur, et y court après. Le Gouvernement qui parvient à le lui procurer est le seul qui lui convienne » ritorna quasi con le stesse parole nel testamento politico, ch'è il discorso del 6 marzo 1830 in Gran Consiglio: « Nessuno mi negherà che meno assai che innovazioni, che ideali di perfettibilità, di metafisiche sottigliezze, al popolo si vuol cercare di procurare l'agiatezza, la sicurezza, la pace ». E' la giustificazione abituale del paternalismo. Nè si può dar torto al Quadri, quando faceva il bilancio del paese, e lo trovava sconfortante; non c'è che da leggere gli « Annali del Cantone Ticino » (1803-1813) di Stefano Franscini per rendersi conto delle deficienze che segnarono i primi anni del nuovo Stato. Ma dove il Quadri peccava, come gli assertori di tutti i paternalismi, era nell'assegnare al paese la stasi, come scopo supremo; quegli ordinamenti, che gli sembravano troppo ambiziosi, troppo costosi, poco consoni allo stadio di educazione civica del popolo ed alle risorse economiche del paese, dovevano, attraverso ad errori ed insidie, formare gli abitanti degli ex baliaggi ticinesi alla scuola della libertà e renderli infine padroni, non solo formalmente, dei loro destini. Superati furono insomma, dopo non molti decenni, i limiti che G.B. Quadri avrebbe voluto porre, staturiamente, all'azione dello Stato, affidando l'istruzione primaria nei comuni ai ministri del culto, quella secondaria alle comunità religiose, vietando ogni imposta fondiaria, riducendo i pubblici proventi a quelli delle dogane, delle regie del sale, delle polveri, del tabacco, nonchè della concessione della caccia.

E' stato sovente lamentato dai nostri storici che nessun Ticinese abbia partecipato ai lavori della Consulta elvetica, incaricata di illuminare il Primo Console ed i suoi consiglieri sull' ordinamento da dare al nostro paese. Il Ticino era ufficialmente rappresentato da un Lucernese, il Rüttimann, munito d'istruzioni in favore del « ritorno al sistema di unità politica ed economica », con quelle « modificazioni di semplicità e d'economia che richiede uno Stato aggravato di debiti e privo di risorse ». Ironia della sorte: fu proprio il Rüttimann, con le sue dichiarazioni oltranziste in favore del sistema unitario, a provocare nell'udienza di Saint Cloud dell'11 dicembre 1803 la radiografia così precisa della Svizzera nella battuta giustamente famosa del Bonaparte: « Plus j'ai étudié la géographie, l'histoire et les habitudes de votre

pays et plus je me suis convaincu qu'il ne doit être assujetti à un gouvernement et à des lois uniformes ». La presenza di G.B. Quadri valse almeno a far risuonare a Parigi, se pur fuori delle aule ufficiali, una voce nostra favorevole a quel sistema federativo, che (i fatti s'incaricarono di dimostrarlo) era il solo conforme agli interessi, e probabilmente anche ai voti, degli abitanti degli ex baliaggi italiani; ed anche la protesta del Quadri contro l'istituzione dei sei cantoni dirigenti era prova della fierezza e della baldanza, con cui il Ticino andava incontro alle sue nuove fortune. Ma (e la conclusione non può essere per noi motivo di orgoglio) giovò al Ticino egualmente e che non fosse accolto il voto unitario del suo delegato ufficiale, non ticinese, e che la costituzione del cantone non riecheggiasse lo schema, presentato nel vestibolo della Consulta elvetica dal messo, ticinese, del Governo provvisorio luganese. Forse son proprio gli armeggii del Quadri a spiegare, almeno in parte, le istruzioni ufficiali favorevoli al sistema unitario. « Predominava fra i nostri uomini di maggior consiglio — commenta il Peri — Franscini, p. 355 — l'opinione che convenisse cercare il bene pubblico in un'adatta Costituzione e in un Governo forte, disperando essi che le Autorità cantonali potessero di per sè sole camminare con sufficiente fermezza e preservarsi dai capricci popolari ». Come avrebbe potuto essere forte il Governo unitario, se privato, per ragioni di semplicità e di economia, di parte dei mezzi, che gli erano stati dati e che non erano valsi a renderlo efficiente ? Comunque è lecito supporre che gli « uomini di maggior consiglio » fossero mossi meno dalla speranza d'un Governo forte lontano che dalla tema d'un Governo forte vicino quale era nella mente di G.B. Quadri. Questi «uomini di maggior consiglio» condividevano insomma il pessimismo quadriano sulle possibiltà del paese di governarsi da sè, anche se diversi erano i rimedi preconizzati; ad aver maggior fede nei Ticinesi furono i non Ticinesi chiamati a darci stabili ordinamenti.

Se il mediatore avesse dato ascolto al giovine tribuno della campagna luganese, che si agitava nelle sue anticamere, il regime dei landamani sarebbe cominciato, quasi certamente, undici anni prima del 1814. Quali sarebbero stati su di esso le ripercussioni della Restaurazione, e poi dei moti liberali ? Ciò che taluni chiamano ucronia o futuribile non è storia, ma esercizio, d'altronde dilettevole, di fantasia, che lasciamo al lettore.

PLINIO BOLLA

MISCELLANEA

PER LA CAPPELLA DEL PALAZZO DEI GIURECONSULTI DI MILANO

Nel 1586 i prefetti della fabbrica del Palazzo dei Giureconsulti di Milano pubblicavano il seguente concorso per la fornitura delle pietre per la cornice della Cappella del palazzo, opera dell'arch. Giuseppe Meda :

« Si vole per li Ill.mi SS.ri Abbati e Prefetti della fabrica del Vener. Collegio de SS. Dottori de Milano comprar al pubblico incanto da chi farà meglior partito le prede de Vigiù che faranno bisogno per el corniso della capella quale siano bone et ben lavorate in questo modo, cioè: Per la parte verso la contrata delle Farine, la parte superiore del Corniso, oltra il sporto, habbia da pigliar tutta la grosezza del muro, et di più avanzare fuori verso la contrada sudetta onza una e meza.

La parte inferior oltra il sporto habbia da entrar nel muro braza uno.

Per le altre parti la parte superior oltra il sporto habbi da entrar nel muro brazzo uno, et la parte inferior onze dieci oltra il sporto.

Con patto che dove sono li campi, i pezzi tanto superiori quanto inferiori habbiano da esser larghi almeno brazza doi e mezzo; dove sono le lesene habbiano da esser largo quanto le lesene.

Item che l'incantator habbi da metervi lui le cambre et chiavelli a sue spese, et tutto sij fatto a laude del nob. sig.r Giuseppe Meda ingegnero.

Et chi vorrà venir a l'incanto venga al Vener. Collegio mercore che sarà alli 29 del presente mese a hore XXIJ perchè si deliberarà se così piacerà a essi Signori ».

Gli impresari della fabbrica, mastri Paolo e Gaspare de Limidi, milanesi, il 24 nov. 1586, con rogito di Gerolamo Appiani (Archivio Cant.: Rogiti, 2902) accordavano la fornitura del materiale a mastro Francesco «de Pennonis» di Meride che teneva bottega in Milano: il quale si obbligava a consegnare « sopra la Piaza del Broleto novo ove si fabrica il detto Collegio et sua Giesia tutte quelle prede quale sono al bisogno per il corniso della Giesa quale saranno braza cinquanta in sessanta secondo la misura si darà per l'infr. Ingegnero » entro il mese di aprile del 1587, « smassate et desgrossate nella forma et modo del dessegno quale è presso il molto Mag.co S. Marcello Rincio dottor d'Esso Collegio, de qual dessegno detto mag.r Francesco protesta haverne noticia et haverne copia, a laude del sig. Giosepho Meda ingegner della detta Fabrica », al prezzo convenuto: « cioè per quelle prede quale vanno misse in opera verso la contrata delle Farine a raggion de scudi sej et uno quarto per cadauno brazo, et il restante delle dette prede a raggion de lire vinticinque e meza per cadauno brazo ». Seguono le solite condizioni per il pagamento.

EMULI DEI GOTI

Un vigile e intelligente intenditore di architettura doveva essere il milanese Antonio Crivelli Visconti che il 27.II.1809 scriveva indignato all'amico Simone Cantoni, dandogli notizia che i Francesi avevano decretato la demolizione di una fabbrica del celebre architetto Galeazzo Alessi, detta « la Canobiana » per aprire una strada. Altre lettere del Crivelli si conservano, con questa, nell'Archivio Cantonale, e attestano il buon gusto e la cultura di quest'uomo.

« Darò a lei una notizia architettonica. Non sono i soli Goti che abbiano distrutte le belle fabbriche, ma anche li Francesi del principio del sec. XIX. Li amatori delle Belle arti, li coltivatori e protettori delle scienze come essi dichiaransi, hanno decretata la demolizione della bella Fabbrica di Galeazzo Alessi detta La

Canobiana: bello ottagono, e ben disegnato da quel bravo e rinomato architetto, e lavorato con esatezza, che farà sudare quelli che lo voranno distruggere. E ciò per aprire una seconda strada che dal Vicolo formato dalla Corte e dall'Arcivescovado porterà alla Contrada Larga traversando quella delle ore. Invece di pensare a cavarne un lodevole partito hanno, senza prendersene alcun pensiero, ordinato l'atterramento ».

L'OROLOGIO DEI PADRI SERVITI.

Sulla facciata settentrionale del chiostro del vecchio collegio dei Serviti, oggi Ginnasio cantonale, a Mendrisio, è ancora visibile, dipinto, il quadrante di un grande orologio della fine del Settecento, al centro di un manto verde decorativo con soprastante, una campana (forse quella delle mezz'ore, l'altra, più grande, fu poi portata in un altro cortile che serve per la ginnastica) e, sottostante all'affresco, lo stemma, pure dipinto, dei Servi di Maria.

La storia di questo orologio è precisata in un cartellino manoscritto, incollato nella cassa che contiene i pesi e un quadrante piccolo per uso interno, che si trova dietro la parete del chiostro, e precisamente in un'aula che è destinata alle lezioni di disegno. Il cartellino ci dice parecchie cose: che l'orologio fu collocato nel 1796; che lo costruì un Santini di Cadempino; che il pittore G.B. Pocconi di Mendrisio lo disegnò; che le due campane uscirono dalla fonderia Maggi di Intra; che Prospero Franchini di Mendrisio (allora forse studente nel Collegio e che divenne poi un ingegnere idraulico stimatissimo a Como) stabilì gli esatti punti cardinali forse anche per la meridiana solare dipinta accanto all'orologio (e non è la sola che appaia sui muri del Ginnasio); e che infine il priore del Collegio, Michelangelo Borri, affidò quella notizia alla memoria del tempo.
HOROLOGIUM HOC PRETIO AUREORUM QUADRAGINTA FABREFECIT SALVATOR SANTINIUS A CADEMPINO. JO. BAPTISTA POCONIUS CIRCULUM HORARUM CUM ORNATU PINXIT. BINA AERA CAMPANA PONDERE LIBRARUM..... [in bianco nel testo] JOANNES MAGIUS INTRA VERBANENSIS FUDIT. LINEAM MERIDIONALEM DUXIT PROSPER FRANCHINIUS. FRATER MICHAEL ANGELUS BORRI PRIOR MEMORIAE COMMENDAVIT QUO DIE HOROLOGIUM CONSTITUTUM EST. XI KAL. NOV. ANNO R.S. MDCCXCVI AB EPHEBEI INSTITUTIONE X.

Sarà poi da aggiungere che l'orologio interno, parcamente decorato nel quadrante, porta la firma del suo autore, Salvatore Santini.

BIBLIOGRAFIA

Terzo centenario dei Cappuccini a Lugano. Locarno, Tip. alla Motta, 1953, pp. 132, tavv. 22.

Il terzo centenario del convento dei Cappuccini di Lugano, caduto l'anno scorso, ha fruttato una bella monografia celebrativa. A leggere la cronistoria del convenuto, che da Sorengo dove ebbe la prima sede, 1565, per desiderio espresso dei luganesi discese nel 1653 alla periferia del Borgo, e l'immediata vivezza di certi documenti offerti da P. Giovanni in quel capitolo, che è certo il più notevole del libro, scorci e momenti di storia luganese ci vengono offerti con sollecitazioni quasi di narrativa: come, tutta avvolta in un'aura di prodigio, l'apparizione di quei due cappuccini che siedono silenziosi alla tavola del canonico Morosini, sotto la pergola, si sfamano e se ne vanno, come son venuti non visti da alcuno; o il trasloco delle salme dei frati da Sorengo a Lugano; e le festose accoglienze della città al vescovo Farina. I frati: perchè nel nostro paese dire frate è dir cappuccino, tanto sono entrati nella vita della comunità, e ne sono uno degli aspetti più rasserenanti, come bene avverte in un cappello alla monografia Romano Broggini. P. Giovanni riprende la sua collaborazione più innanzi, in certe schedature culturali, di esperto abito critico, presentando una antologia poetica dei Cappuccini dove il documento più notevole è certamente la lunga poesia in dialetto luganese del '700 del Neuroni, trascritta, dall'originale, offerto anche in fac simile, con accanito e compensato impegno, tant'è graficamente ardua; e nella registrazione delle edizioni Agnelli, sfuggite al Motta, conservate nella Biblioteca del Convento, culturalmente poco significative, tolto il terzo Dialogo del padre Oldelli, e forse una Vita di S. Antonio Abate, ma numeri bibliograficamente importanti nel catalogo, da erigere, della famosa stamperia. Forse qui cadeva utile una descrizione dei fondi della Biblioteca, ricca, inaspettata cifra, di 23.000 volumi salv'errore; e anche la storia del convento, come fabbrica, e del convento, come monumento, e degli oggetti d'arte conservati nell'una e nell'altra, ci sarebbe piaciuto poter leggere con qualche diffusione. Evidentemente, non si può far tutto in una volta. P. Pietro d'Ascona ha tracciato due affettuosi profili di Mons. Luvini e di Mons. Fraschina, P. Gabriele da Locarno si è incaricato delle fotografie. Così la monografia è varia, diffusa e utile.

La mostra commemorativa di Emilio Motta

Si chiuse il 6 luglio, alla Biblioteca cantonale, la mostra commemorativa di Emilio Motta.

La mostra, doverosa alla memoria di uno dei più benemeriti ticinesi che aprì coraggiosamente la strada nella selva spessa e buia della nostra storiografia, è nata in margine all'occasione grande del 150°, diciamo meglio costituì una delle ultime manifestazioni della ricorrenza.

La Mostra, disposta in tre vetrine più una vetrinetta, ha illuminato, in Motta, i risultati più notevoli della sua laboriosissima e appassionata giornata; con didascalie tratte dalla magistrale modo chiaro e riassuntivo, i momenti principali dell'investigazione storica del commemorazione che ne fece il Bontà a suo tempo inaugurandosi la lapide al Liceo.

Il Motta, per i ticinesi e per tutti, affida giustamente la sua fama a questo **Bollettino Storico della Svizzera Italiana** che cominciò ad apparire nel 1879, preceduto da un **Programma** di estrema chiarezza e accompagnato dalle schede di sottoscrizione che dicevano l'iniziale fervore, andato poi raffreddandosi, col quale i ticinesi accolsero quella prima pubblicazione periodica di storia.

L'anno prima il Motta, sdegnatissimo e ferito, era insorto contro l'incuria generale, con parole venutegli dritte dal cuore: « E' ora di adoperare come Cristo coi venditori nel tempio una sferza contro i distruttori dei ricordi più antichi del nostro paese »; e il **Bollettino** voleva essere appunto un monito di civica educazione, come dire risvegliare nei ticinesi la coscienza del loro passato che vuol dire coscienza del proprio essere. Le prime prove di storiografia, affidate a giornali locali e alla rivistina zurighese della **Palestra**, si vennero così organando in un disegno ampio, e collettivo; e chi, appena ha dato mano a qualche ricerca del nostro passato, anche solo per soddisfare curiosità, sa quale inesauribile miniera trovi nelle annate del **Bollettino**.

Tutto preso dalle investigazioni archivistiche, dalla febbre di comunicare subito al pubblico il risultato delle ricerche, attratto da molteplici interessi, il Motta, si sa, non ebbe tempo di rielaborare tanto materiale passatogli fra le mani; quantunque desse prova del suo saper fare nello scritto, che è uno dei più illuminanti, sul difficile periodo dell'indipendenza ticinese, quello intitolato « Come il Ticino rimanesse svizzero nel 1798 » apparso nello **Hilty's Politisches Jahrbuch** del 1888. Che, con qualche altro scritto, come quello sui **Guelfi e Ghibellini nel Luganese**, i **Sanseverino feudatari di Lugano e Balerna**, e quello sulla **Tipografia Agnelli**, è certo fra le cose sue di maggior impegno e di maggior pensamento. Ma un po' per il tempo che così voleva, col culto della storia filologica, un po' per innato temperamento portato alla ricerca erudita e soprattutto alla scienza bibliografica, il Motta doveva piuttosto erigere imponenti schedari di un'utilità riconosciuta, da spalancargli le porte della Biblioteca Trivulziana di Milano, da metterlo a contatto coi grandi archivi milanesi dove potè largamente appagare la sua sete dell'inedito, la sua diligente e instancabile opera di editore: e le prove, indicative, di interesse particolarmente ticinese o di prevalente interesse italiano, erano appunto visibili nelle teche. Il Motta, nei suoi lunghi e felici anni milanesi, a contatto con gli studiosi lombardi e con le Società storiche che lo ebbero apprezzato collaboratore, lavorò si può dire con due penne, una dedicata agli argomenti italiani (e particolare attrattiva esercitò su di lui sempre la numismatica) e l'altra, occasione presentandosi, e sapeva sollecitarla, alle notizie di pretto interesse ticinese, componendo un voluminoso schedario che, purtroppo, dopo la sua morte, non fu capito e rispettato come si doveva, e le preziose schedine, tolte dal loro involucro e disseminate secondo praticistici criteri, fanno talvolta l'effetto di perle sfilatesi dalla collana di cui s'è rotto il filo.

G. M.

PAGHIAMO FR. 3.-

i fascicoli del Bollettino Storico Nri. 1, 2 e 3 dell'anno 1922; Nr. 4 del 1927 e Nr. 2 del 1928, che ci verranno consegnati.

Amministrazione del "BOLLETTINO STORICO„ Bellinzona

ALFREDO LIENHARD-RIVA

ARMORIALE TICINESE

Sommario di famiglie ascritte ai patriziati della Repubblica e Cantone del Ticino, corredato di cenni storico genealogici con 580 stemmi policromi ordinati in XXIX tavole e 1074 illustrazioni nel testo, pubblicato sotto il patronato della Società svizzera, sempre il Dipartimento della Pubblica Educazione.

Stampato da IMPRIMERIES REUNIES S. A. a Lausanna nel 1945. Edizione di 500 esemplari vicina all'esaurimento

Prezzo ribassato da 140 a 120 fr.

Del BOLLETTINO STORICO teniamo pure diverse annate e fascicoli staccati.

Rivolgersi alla

Libreria ARTURO SALVIONI & C., Bellinzona

LIBRI D'OCCASIONE

per Biblioteche - Istituti - Collegi - Circoli di coltura

Avvocati e Notai

PISTOLESI — Album pittorico, 3 volumi legati mezza pelle . . . fr. [illegible]

BOCCARDO — Enciclopedia Italiana, 28 volumi legati in pergamena. Edizione di lusso . . . fr. [illegible]

DALLOZ — Répertoire Méthodique et Alphabétique de Législation, Doctrine et de Jurisprudence, 42 volumi legati in mezzo cuoio. (Mancano i volumi 1, 2, 3, 15, 20, 27, 29) . . . fr. [illegible]

PARETO-SACHERI — Enciclopedia delle arti ed industrie, 5 volumi legati in mezza tela . . . fr. [illegible]

LEXICON VALLARDI — Enciclopedia universale illustrata, 10 volumi legati in mezza tela . . . fr. [illegible]

ROHRBACHER BALAN e BONACINA — Storia universale della Chiesa Cattolica, 10 volumi legati in tutta tela . . . fr. [illegible]

F. CESARE e A. DE CARO — Gli Etruschi-Falisci. Ricerche di storia e di archeologia, 3 volumi legati mezza pelle . . . fr. [illegible]

CORELLI — Storia d'Italia e Nove secoli di Casa Savoia, 5 volumi legati in mezzo cuoio . . . fr. [illegible]

Serie completa del «Bollettino Storico della Svizzera Italiana» 1879-1909 (34 annate) (Le annate 1912, 14, 16, 17, 18, 19, 20 non furono pubblicate . . . fr. [illegible]

PARETO — Italia Monumentale - formato 44x27 - 2 volumi, legati in mezza pelle con trancio oro . . . fr. [illegible]

Idem brochure . . . fr. [illegible]

Le Village Suisse - legato . . . fr. [illegible]

LAROUSSE — Mammuti illustrè 1925-1928, legato tela rossa . . . fr. [illegible]

Milano e Roma - Grande volume illustrato legato in tela rossa . . . fr. [illegible]

GOLDONI — Teatro scelto - 3 grandi volumi illustrati, legati in tela rossa . . . fr. [illegible]

Meraviglie delle Arti - Architettura e scultura, legatura mezza pelle, illustrato . . . fr. [illegible]

Album pittorico cubano 1905 . . . fr. [illegible]

Italia artistica industriale . . . fr. [illegible]

Einführung in der Ornamentenentstehung . . . fr. [illegible]

Das Polychrome Pflanzliche Ornament . . . fr. [illegible]

RUFFA — L'Arte nel mobiliare - Stranieri, Fabbri, Decoratori (2 fascicoli) . . . fr. [illegible]

Reichsvorlagen - 5 volumi (il volume) . . . fr. [illegible]

SUARES — Le bellezze d'Europa - La Svizzera . . . fr. [illegible]

MOLMENTI — Giacomo Favretto . . . fr. [illegible]

TRECCANI — Enciclopedia Italiana - 27 volumi legati mezza pelle, trancio oro . . . fr. [illegible]

TRECCANI — Idem i primi 24 volumi (occasione) . . . fr. [illegible]

DESARGUES HENRI — Grande Enciclopedia Pratique de Mécanique et d'Electricité, 5 grandi volumi legati in tela bleu e tranci oro.

GIUSEPPE MARTINOLA — Un Ticinese a Catania . . . fr. [illegible]

VIRGILIO GILARDONI — Primordialità della Svizzera . . . fr. [illegible]

Libreria A. SALVIONI & Co., Bellinzona